SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

592ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 8 APRILE 1999

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-27

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta). 29-51

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 53-76

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2819) ***Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale***

(2877) ***PELELLA ed altri. – Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale***

(2940) ***MANFROI ed altri. – Riforma degli istituti di patronato***

(2950) ***MINARDO. – Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale***

(2957) ***BONATESTA ed altri. – Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale***

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: ***Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale:***

MANZI *(Misto-Com.)* . . . . . 3, 5, 6 e *passim*
SMURAGLIA *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore* . . 3, 4, 6 e *passim*
CARON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 3, 4, 5 e *passim*
PELELLA *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* . 3, 4, 5 e *passim*
TERRACINI *(Forza Italia)* 6
VEGAS *(Forza Italia)* . . . . . 7, 8, 10 e *passim*
CÒ *(Misto-RCP)* 14
MULAS *(AN)* 17
MONTAGNINO *(PPI)* 8, 17

Discussione:

(2934) ***Disposizioni in materia di giustizia amministrativa***

(2912) ***BESOSTRI ed altri. – Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti***

(3179) ***LO CURZIO ed altri. – Nuove norme sul processo amministrativo:***

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 20, 22
PELLEGRINO *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore* . 20

Discussione:

(3743) ***Deputati PISAPIA ed altri. – Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(77) ***SILIQUINI ed altri. – Condizioni per la sospensione della pena o della custodia cautelare in carcere per le persone infette da HIV***

(97) ***LISI. – Modifiche degli articolo 275, comma 4, e 286-*bis *del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute***

(186) ***SALVATO. – Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS***

(2682) ***MANCONI. – Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità fisica, da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e in materia di esecuzione delle misure di sicurezza:***

PRESIDENTE 22
SCOPELLITI *(Forza Italia), relatrice* 23

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 9 APRILE 1999 27

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2819-2877-2940 2950-2957:

Articolo 1 ed emendamento 29
Articolo 2 ed emendamenti 29
Articolo 3 ed emendamento 30
Articolo 4 ed emendamenti 31
Articolo 5 32
Articolo 6 ed emendamenti 33

Articolo 7 ed emendamento ..... *Pag.* 37
Articolo 8 ed emendamenti 35
Articolo 9 ed emendamenti 36
Articolo 10 ed emendamenti 37
Articolo 11 ed emendamento 39
Articolo 12 ed emendamento 40
Articolo 13 ed emendamenti 40
Articolo 14 46
Articolo 15 ed emendamento 47
Articolo 16 ed emendamento 47
Articolo 17 48
Articolo 18 ed emendamento 49
Articolo 19 49
Articolo 20 ed emendamento 50
Articolo 21 51
Proposta di coordinamento 51

ALLEGATO B

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati *Pag.* 53
Annunzio di presentazione 53
Assegnazione 53

INCHIESTE PARLAMENTARI

Deferimento 54

GOVERNO

Richieste di parere su documenti 54
Trasmissione di documenti 54

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 27
Mozioni 55
Interpellanze 56
Interrogazioni 57
Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 76

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2819) *Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale*

(2877) *PELELLA ed altri. – Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-UPD.

(2940) *MANFROI ed altri. – Riforma degli istituti di patronato*

(2950) *MINARDO. – Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale*

(2957) *BONATESTA ed altri. – Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale*

Approvazione, con modificazioni, del testo unificato proposto dalla Commissione

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è iniziato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione e passa al voto dell'1.1.

Il Senato respinge l'emendamento 1.1 ed approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti. Data l'assenza del senatore Lago, dichiara decaduti tutti gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 2.

Il Senato approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e dell'emendamento ad esso riferito.

MANZI *(Misto-Com.)*. Dà conto del 3.1.

SMURAGLIA, *relatore*. È contrario.

CARON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concorda.

Il Senato respinge il 3.1 ed approva l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti, dichiarando decaduto il 4.3.

PELELLA *(DS)*. Considera illustrato il 4.1.

MANZI *(Misto-Com.)*. Rinuncia ad illustrare il 4.2.

SMURAGLIA, *relatore*. È favorevole al 4.1 e contrario al 4.2.

CARON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concorda.

Il Senato approva il 4.1 e respinge il 4.2; sono poi approvati l'articolo 4, nel testo modificato, e l'articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che il 6.2 e il 6.3 sono improcedibili, a se-

guito del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5ª Commissione permanente, e dichiarando decaduti il 6.4 e il 6.5.

PELELLA *(DS)*. Dà per illustrati il 6.1 e il 6.6.

SMURAGLIA, *relatore*. Invita a ritirare il 6.1, mentre è favorevole al 6.6.

CARON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concorda.

PELELLA *(DS)*. Ritira il 6.1.

Il Senato approva l'emendamento 6.6 e l'articolo 6 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e dell'emendamento 7.1 ad esso riferito, che dichiara decaduto.

Il Senato approva l'articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MANZI *(Misto-Com.)*. Ritira i propri emendamenti.

Il Senato approva l'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che il 9.2 è improcedibile a seguito del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5ª Commissione permanente.

PELELLA *(DS)*. Considera illustrato il 9.1.

SMURAGLIA, *relatore*. È favorevole al 9.1.

CARON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concorda.

Il Senato approva il 9.1, nonché l'articolo 9 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PELELLA *(DS)*. Non intende illustrare il 10.1.

TERRACINI *(FI)*. Sottoscrive gli emendamenti il cui primo firmatario è il senatore Vegas e li dà per illustrati.

MANZI *(Misto-Com.)*. Considera illustrati i propri emendamenti.

SMURAGLIA, *relatore*. È favorevole al 10.1 e al 10.5 e contrario agli altri.

CARON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si rimette all'Aula sul 10.1 e sul 10.5, mentre è contrario agli altri.

Il Senato approva quindi il 10.1 ed il 10.5 e respinge gli altri emendamenti; approva altresì l'articolo 10, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e dell'emendamento ad esso riferito.

VEGAS *(FI)*. Considera illustrato l'1.1.

SMURAGLIA, *relatore*. È contrario.

CARON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concorda.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e dell'emendamento ad esso riferito.

VEGAS *(FI)*. Dà conto del 12.1.

SMURAGLIA, *relatore*. È contrario.

CARON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concorda.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che il 13.1, il 13.2 e il 13.800 sono improcedibili per il parere contrario della 5ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MONTAGNINO *(PPI)*. Dà per illustrati il 13.3 e il 13.8.

VEGAS *(FI)*. Dà conto dei propri emendamenti.

MANZI *(Misto-Com.)*. Illustra i propri emendamenti.

PELELLA *(DS)*. Considera illustrato il 13.5.

SMURAGLIA, *relatore*. È favorevole agli emendamenti 13.3, 13.802, 13.5 e 13.8 e contrario a tutti gli altri.

CARON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si rimette all'Aula sul 13.3; sugli altri emendamenti concorda con il relatore.

Il Senato approva il 13.3; di conseguenza risulta parzialmente precluso il 13.4. (v. Resoconto stenografico).

VEGAS *(FI)*. Insiste nel chiedere l'approvazione della parte non preclusa del 13.4.

Il Senato respinge la parte non preclusa del 13.4; di conseguenza risulta precluso il 13.10. Vengono poi respinti gli emendamenti 13.801, 13.6, 13.7, 13.803 e 13.9 ed approvati il 13.5, il 13.802 e il 13.8. Sono infine approvati gli articoli 13, nel testo emendato, e 14.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15, ricordando che l'emendamento 15.1 è improcedibile a seguito del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla 5ª Commissione permanente.

Il Senato approva quindi l'articolo 15.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e dell'emendamento ad esso riferito.

MANZI *(Misto-Com.)*. Considera illustrato il 16.1.

SMURAGLIA, *relatore*. Propone una modifica al testo dell'emendamento. *(v. Allegato A).*

MANZI *(Misto-Com.)*. Accoglie la modifica.

CARON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È favorevole.

Il Senato approva il 16.1, nel testo modificato, nonché l'articolo 16, nel testo emendato. È poi approvato l'articolo 17.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 18 e dell'emendamento ad esso riferito.

VEGAS *(FI)*. Dà conto del 18.1.

SMURAGLIA, *relatore*. È contrario.

CARON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concorda.

Il Senato respinge il 18.1 ed approva gli articoli 18 e 19.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 20 e dell'emendamento 20.1 ad esso riferito, che dichiara decaduto.

Il Senato approva quindi gli articoli 20 e 21.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CÒ *(Misto-RC)*. Annuncia il voto contrario del Gruppo, in quanto la legge, mirando sostanzialmente a rafforzare il monopolio delle organizzazioni sindacali confederali, pone troppi vincoli alla costituzione degli istituti di patronato, prevede un campo eccessivamente ampio di possibile intervento, non stabilisce una reale gratuità delle prestazioni e non commisura i finanziamenti alle reali dimensioni degli istituti.

MULAS *(AN)*. Annuncia il voto favorevole del Gruppo al provvedimento, che ha visto in Commissione l'accoglimento di alcuni emendamenti di AN. Le residue perplessità potranno essere superate per effetto della qualità delle prestazioni fornite dagli istituti di patronato.

MONTAGNINO *(PPI)*. Poiché i requisiti previsti nel disegno di legge determinano il dovuto rigore nell'attività dei patronati, il Gruppo PPI voterà a favore. *(Applausi del senatore Bedin).*

PELELLA *(DS)*. Il testo prevede una disciplina moderna, da tempo necessaria, dando certezza di finanziamenti e garantendo la qualità delle prestazioni. Pertanto il Gruppo DS voterà a favore. *(Applausi dal Gruppo DS).*

SMURAGLIA, *relatore*. Propone una correzione di coordinamento all'articolo 12, già approvato. *(v. Allegato A).*

Così rimane stabilito.

MANZI *(Misto-Com.)*. Con i miglioramenti apportati in Commissione ed in Aula il disegno di legge potrà essere certamente molto utile ai patronati ed avrà quindi il voto favorevole dei Comunisti. *(Applausi dai Gruppi Misto-Com. e DS).*

PRESIDENTE. Mette ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che la Presidenza si intende autorizzata ad apportare al testo le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il Senato approva il disegno di legge n. 2819-2877-2940-2950-2957.

Discussione dei disegni di legge:

(2934) ***Disposizioni in materia di giustizia amministrativa***

(2912) ***BESOSTRI ed altri. – Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti***

(3179) ***LO CURZIO ed altri. – Nuove norme sul processo amministrativo***

PRESIDENTE. Dà la parola al senatore Pellegrino per integrare la relazione scritta.

PELLEGRINO, *relatore*. Il fattivo contributo di tutti i Gruppi ha consentito alla 1ª Commissione del Senato di affinare l'apprezzabile testo del Governo, dimostrando la comune consapevolezza della necessità di garantire efficienza al sistema, specie dopo l'assegnazione, con il decreto legislativo n. 80 del 1998, di nuove materie alla competenza del giudice amministrativo. Apprezzabile è anche lo sforzo del Governo di affrontare il problema dell'insufficienza dell'organico, che non riesce più a far fronte all'enorme aumento del contenzioso. Il testo tende a non allontanare il processo amministrativo dal suo modello attuale, cercando semmai di operare nel senso di una semplificazione che aumenti la rapidità e l'effettività della giustizia amministrativa; pertanto il parere del relatore sugli emendamenti terrà conto della necessità di non allontanarsi da questo modello. *(Applausi dal Gruppo DS).*

PRESIDENTE. Come deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione dei disegni di legge:

(3743) ***Deputati PISAPIA ed altri. – Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(77) ***SILIQUINI ed altri. – Condizioni per la sospensione della pena o della custodia cautelare in carcere per le persone infette da HIV***

(97) ***LISI. – Modifiche degli articoli 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute***

(186) ***SALVATO. – Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS***

(2682) ***MANCONI. – Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da***

grave infermità fisica, da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e in materia di esecuzione delle misure di sicurezza

PRESIDENTE. Dà la parola alla senatrice Scopelliti per integrare la relazione scritta.

SCOPELLITI, *relatrice*. Il testo, ampiamente rimaneggiato dalla Commissione rispetto a quello licenziato dalla Camera dei deputati, affronta il tema dell'incompatibilità del regime carcerario per soggetti in situazioni di salute particolarmente gravi. Anche a prescindere dalla situazione delle carceri italiane, stigmatizzata dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, appare chiaro che la cura di malattie particolarmente gravi non è possibile in carcere, e quindi giusto ed efficace era il decreto-legge n. 139 del 1993, che aveva stabilito tale incompatibilità L'impianto previsto nel 1993 è stato smantellato dalla Corte costituzionale, che ha attribuito al giudice il potere di verificare, caso per caso, la compatibilità della detenzione con le condizioni di salute del condannato e di valutare se l'esecuzione della pena potesse recare pregiudizio alla restante popolazione carceraria.

La Commissione giustizia del Senato ha compiuto un buon lavoro, conciliando le indicazioni della Corte con il rispetto dell'articolo 27 della Costituzione; salvaguardando il diritto alla salute del condannato, ma anche la richiesta di sicurezza sociale da parte dei cittadini, turbati da episodi criminosi che hanno visto protagonisti detenuti scarcerati perchè affetti da AIDS conclamata; evitando, infine, qualsiasi disparità di trattamento fondata sul tipo di malattia. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, DS, PPI e Misto-Com. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

PASSIGLI, *segretario*. Dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 9 aprile 1999. *(v. Resoconto stenografico).*

La seduta termina alle ore 17,51.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,30)*.
Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barrile, Battafarano, Besostri, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Boco, Borroni, Bosello, Bruno Ganeri, Calvi, Capaldi, Carpi, Cecchi Gori, Cioni, Cortelloni, De Martino Francesco, De Martino Guido, Di Pietro, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Lorenzi, Loreto, Manconi, Martelli, Meloni, Rocchi, Sartori, Serena, Taviani, Toia, Valiani, Vigevani, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Speroni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; D'Urso, per attività del Comitato di settore «Politica e rapporti internazionali» dell'Intergruppo parlamentare per il Giubileo; Bruni, Carella, Castellani Carla, Daniele Galdi, Di Orio, Lauria Baldassare, Tirelli e Tomassini, per attività della Commissione igiene e sanità; Mantica e Montagna, per attività della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2819) ***Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale***

(2877) ***PELELLA ed altri. – Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale***

(2940) ***MANFROI ed altri. – Riforma degli istituti di patronato***

(2950) ***MINARDO. – Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale***

(2957) ***BONATESTA ed altri. – Norme regolanti gli istituti di patronato ed assistenza sociale***

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2819, 2877, 2940, 2950 e 2957.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione. Riprendiamo l'esame dell'articolo 1, iniziato nella seduta antimeridiana.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Stante l'assenza dei presentatori, e poiché nessuno dichiara di voler fare propri gli emendamenti, li dichiaro decaduti.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

MANZI. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 prende atto del fatto che in questi ultimi anni sono state presentate molte domande da parte di istituti che volevano ottenere il riconoscimento come patronati. Tali domande sono state bloccate in attesa di questo provvedimento.

Con l'emendamento si propone di sostituire, al comma 6, le parole: «il quale non abbia ottenuto il riconoscimento definitivo a norma del comma 4» con le altre: «al quale sia stato esplicitamente negato, con motivazioni, il riconoscimento definitivo, tenendo conto che il mancato rispetto dei termini temporali da parte del Ministero costituisce silenzioso assenso».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull' emendamento in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Francamente a me sembra che la formulazione contenuta nel testo proposto dalla Commissione sia migliore e più chiara, quindi esprimo parere contrario sull'emendamento.

CARON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Manzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PELELLA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 4.1.

MANZI. Signor Presidente, l'emendamento 4.2 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 4.3.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.1 e contrario sull'emendamento 4.2, perché non mi sembra che esso modifichi sostanzialmente il testo.

CARON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Montagnino e Pelella.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Manzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PELELLA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 6.1 e 6.6.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, inviterei i senatori proponenti a ritirare l'emendamento 6.1, perché mi sembra che la nuova formulazione del testo ivi prevista risulterebbe potenzialmente equivoca.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.6.

CARON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 6.1 ed esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento 6.6.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1. I proponenti intendono accedere alla richiesta di ritiro avanzata dal relatore e dal rappresentante del Governo?

PELELLA. Sì, Signor Presidente. Ritiro l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.2 e 6.3 sono improcedibili.

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 6.4 e 6.5

Metto dunque ai voti l'emendamento 6.6, presentato dai senatori Pelella e Montagnino.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduto l'emendamento 7.1.

Metto dunque ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

MANZI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 8.1 e 8.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PELELLA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.1, che ritengo coerente con l'impostazione del testo.

CARON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dai senatori Montagnino e Pelella.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.2 è improcedibile.

Metto dunque ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

PELELLA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 10.1 e 10.5.

TERRACINI. Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti 10.2 e 10.4 e li do per illustrati.

MANZI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 10.3 e 10.6.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, in merito all'emendamento 10.1 rilevo che l'espressione riportata sul testo al comma 1, lettera *a)*, «in termini generali», è effettivamente superflua e ambigua: esprimo quindi parere favorevole su tale emendamento.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 10.2, perché ritengo che la norma originaria corrisponda ad una razionalità che in questo modo verrebbe sostanzialmente disattesa.

Ritengo che l'emendamento 10.3 vada respinto, soprattutto nel quadro generale del rapporto tra gratuità e onerosità che è previsto nel testo del provvedimento.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 10.4, in quanto non si comprendono i motivi per cui dovrebbe essere eliminata la possibilità di stabilire convenzioni con istituzioni private. In sostanza, ritengo che esso proponga di eliminare una regola di trasparenza, quindi il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.5, perché anche in Commissione è stato chieso di non attribuire il potere di costituire delle specie di Caaf, ma non c'è ragione per cui non si possa da parte dei patronati stipulare convenzioni con centri autorizzati. Naturalmente questo non comporta lo stesso trattamento, ma soltanto la possibilità di stipulare convenzioni. Quindi parere favorevole.

Parere contrario invece sull'emendamento 10.6.

CARON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sugli emendamenti 10.1 e 10.5 il Governo si rimette all'Aula. Per quanto riguarda gli altri il parere è contrario, per le motivazioni addotte precedentemente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dai senatori Pelella e Montagnino.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dai senatori Vegas e Novi e fatto proprio del senatore Terracini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Manzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dai senatori Vegas e Novi e fatto proprio dal senatore Terracini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dai senatori Montagnino e Pelella.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dal senatore Manzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SMURAGLIA, *relatore.* Il parere del relatore è contrario, perché si tratta proprio di quell'attività di supporto all'estero che è considerata, anche dalle nostre autorità competenti, preziosa ai fini del sostegno ai nostri connazionali.

CARON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale.* Parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 11 altri emendamenti oltre quello soppressivo 11.1, presentato dai senatori Vegas e Novi, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, francamente mi sembra un fuor d'opera che gli istituti di patronato possano aver accesso alle banche dati. Si parla tanto di *privacy* e poi consentiamo a dei soggetti che, nobili per quanto possano essere, comunque sono sempre soggetti privati, di intromettersi nella *privacy* di individui. Francamente mi sembra un eccesso di zelo che sarebbe il caso di cancellare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SMURAGLIA, *relatore.* Capisco le argomentazioni del senatore Vegas, però qui si tratta di consentire una facilitazione per l'espletamento dell'attività, con una garanzia che è però data dal fatto che prima devono essere stipulate le convenzioni con gli enti eroganti e poi sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In questo sta la garanzia che non ci sia violazione di *privacy*. Quindi sono contrario all'emendamento.

CARON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale.* Mi sembra che siano largamente previsti tutti i passaggi a tutela della *privacy,* per cui mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 12 altri emendamenti oltre quello soppressivo 12.1, presentato dai senatori Vegas e Novi, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MONTAGNINO. Do per illustrati gli emendamenti 13.3 e 13.8.

VEGAS. Signor Presidente, i più importanti emendamenti a questo articolo tendono a limitare le erogazioni finanziarie dirette agli istituti di patronato. A noi pare che, trattandosi sempre della categoria delle persone giuridiche di diritto privato, debbano mantenersi con le proprie risorse finanziarie, e che quindi sia opportuno, soprattutto in un momento di difficoltà fiscale – così dice il Governo, prendiamolo per buono –, anche per mantenere i nostri obblighi internazionali, evitare ulteriori erogazioni a favore di questi istituti, che si dovrebbero mantenere con le proprie risorse, eventualmente con contribuzioni di carattere volontario.

Nel senso di una moralizzazione della vita pubblica, è opportuno un *décalage* graduale di questi finanziamenti, perchè arrivino all'autosussistenza economica in un futuro auspicabilmente prossimo.

L'emendamento 13.7 mira a sostituire il comma 6 per rendere automatico, semplice e trasparente il metodo di versamento del contributo, commisurando la ripartizione delle risorse al numero degli iscritti. L'attuale testo del comma 6 invece introduce criteri di valutazione spuri che possono comportare intromissioni di carattere politico o *latu sensu* amicale: la ripartizione potrebbe in tal modo non corrispondere all'adesione nella società di questi organismi.

MANZI. L'emendamento 13.801 riguarda soprattutto l'attività all'estero. Riteniamo che la percentuale dello 0,10 sia elevata e che possa essere ridotta allo 0,05, tenendo conto di molte critiche rivolte in passato ai frequenti viaggi all'estero delle delegazioni. Poniamo dunque una questione di trasparenza.

Con l'emendamento 13.803 chiediamo che nella valutazione si tenga conto anche dell'area territoriale e del bacino di utenza che si deve coprire. Occorre infatti considerare, oltre all'attività, anche il tipo di ambiente in cui essa si esercita.

PELELLA. Do per illustrati gli emendamenti 13.3 e 13.5.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.3, perché si tratta di una vicenda già superata con l'inserimento di una norma nel provvedimento collegato alla finanziaria.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 13.4, sul quale occorre spendere qualche parola in più rispetto alle osservazioni formulate dal senatore Vegas. Abbiamo preso atto, nel corso del dibattito in Commissione e dopo una lunghissima discussione precedentemente svoltasi tra gli enti di patronato, le organizzazioni interessate e il Governo, che era stata raggiunta una sostanziale intesa, nell'ambito delle compatibilità finanziarie, sulle percentuali, intesa che in 11ª Commissione non abbiamo ritenuto di mettere in discussione. Ritengo dunque che quelle percentuali, valutate come giuste ed eque, sia dal Governo che da tutti i soggetti interessati, vadano mantenute invariate. Anticipo fin d'ora, in considerazione dell'equilibrio complessivo, l'impossibilità di immaginare soltanto una valutazione delle contribuzioni e quindi della loro ripartizione. Vi sono anche prestazioni affidate ai patronati, in particolare all'estero, come attività di supporto che, a stretto rigore, fanno risparmiare allo Stato italiano, che dovrebbe altrimenti attrezzare i propri consolati, una notevole quantità di denaro. L'esborso che è stato valutato dal Governo a suo tempo è sembrato pertanto ragionevole e scarsamente incidente sulle finalità generali.

Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 13.801, per le ragioni di calcolo già formulate. Il parere è ancora contrario sull'emendamento 13.5: si tratta di una disposizione che mira a garantire comunque una ripartizione in tempi ragionevoli, in attesa di calcoli definitivi. Non è una questione decisiva ma credo sia sostanzialmente giusta.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 13.6 perché il comma 5 reca una norma di trasparenza e tutti dovrebbero essere interessati al suo mantenimento.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.802: il termine corretto è ormai quello di «aziende sanitarie locali», ed è quindi giusto introdurlo nel testo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 13.7 perché mi sembra improprio parlare di iscritti: i patronati non sono associazioni e dunque non hanno iscritti.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.8 che è volto ad apportare una giusta correzione linguistica.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 13.803 perché, contrariamente all'orientamento espresso dalla Commissione di tener conto soltanto delle singole attività documentate e documentabili, tende ad introdurre un riferimento all'organizzazione, il che sarebbe meno trasparente e meno chiaro.

Quanto all'emendamento 13.9 non capisco per quale ragione si dovrebbe sopprimere, al comma 7, la lettera *a)* che prevede la possibilità di ricevere lasciti e donazioni nell'ambito del diritto vigente. Ritengo che la possibilità di lasciare un legato o altro ad un patronato debba essere salvaguardata. Il mio parere è pertanto contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.10, la 5ª Commissione lo ritiene ammissibile a condizione che sia approvato l'emendamento 13.4, sul quale ho espresso parere contrario. Il mio parere, in ogni caso, è contrario.

CARON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto riguarda l'emendamento 13.3, mi rimetto all'Assemblea. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 13.8 e 13.802. Per i restanti emendamenti esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 13.1 e 13.2 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dai senatori Montagnino e Pelella.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, è precluso l'emendamento 13.4, nelle parti recanti: «allo 0,195 per cento per l'anno 1998 e» e: «pari allo 0,01 per cento per l'anno 1998 e».

Passiamo alla votazione della restante parte dell'emendamento:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e allo 0,226 per cento» *con le seguenti:* «allo 0,015 per cento».

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole a ciò che resta dell'emendamento 13.4, tenendo conto che la spiegazione del relatore non è, a mio avviso, esauriente. Il relatore ha affermato che gli interessati hanno ritenuto congrua la misura già prevista; è una sorta di piè di lista perché, a conti fatti, gli interessati pensano di cavarsela con quella somma. Diversa dovrebbe essere la valutazione dell'interesse pubblico a spendere un determinato importo. Per tale ragione mi permetto di insistere per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dai senatori Vegas e Novi, nella parte in cui prevede di sostituire al comma 1, primo periodo, le parole: «e allo 0,226 per cento» con le seguenti: «e allo 0,015 per cento».

Non è approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 13.10 è precluso.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 13.800 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 13.801, presentato dal senatore Manzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 13.5 il relatore, se non sbaglio, ha espresso parere contrario.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, come si evince dalla motivazione, il parere sull'emendamento 13.5 è favorevole. Si è trattato probabilmente di un *lapsus*.

PRESIDENTE. Quindi, a correzione di quanto registrato sia dal Presidente sia dai componenti del suo *staff* collaborativo, il parere del relatore sull'emendamento 13.5 è favorevole.

Metto ai voti l'emendamento 13.5, presentato dai senatori Pelella e Montagnino.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.6, presentato dai senatori Vegas e Novi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.802, presentato dal senatore Manzi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.7, presentato dai senatori Vegas e Novi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.8, presentato dai senatori Montagnino e Pelella.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.803, presentato dal senatore Manzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.9, presentato dai senatori Vegas e Novi.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 13.10 è precluso.
Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale è stato presentato l'emendamento 15.1 che è però improcedibile, stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito il presentatore ad illustrare.

MANZI. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, sostanzialmente la questione non cambia, però sarebbe scorretto parlare di «contravvenzioni» in questo senso. Semmai bisognerebbe dire: «o di accertare violazioni

del». Se il presentatore accetta questa modifica, il mio parere è favorevole.

CARON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, se viene accettata la proposta del relatore accolgo l'emendamento, altrimenti preferirei mantenere la formulazione del testo.

MANZI. Accolgo la modifica proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1 (Nuovo testo), presentato dal senatore Manzi e da altri senatori, con la modifica testè introdotta.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, a me sembra che questo provvedimento, nella costruzione di uno *ius* speciale a favore di questi soggetti, vada – come già altre norme – un po' oltre il segno. Francamente non capisco il motivo di questi benefici di carattere fiscale, quando, per esempio, i contributi dello Stato ad imprese per la loro attività imprenditoriale o altri contributi in genere vengono tassati. C'è stato un ampio dibattito in occasione della finanziaria scorsa a proposito della tassazione dei contributi per le leggi di incentivi industriali, che vengono tassati integralmente; questi contributi, invece, vengono esonerati integralmente.

Capisco che chi è vicino al cuore del Governo riceva un trattamento di favore, però mi sembra una lesione sostanziale del principio di eguaglianza e di quello di capacità contributiva che, anche se a volte desueto, purtuttavia continua ad essere previsto dall'articolo 53 della nostra Costituzione. Allora, come segno di rispetto, ancorché formale, di questa norma costituzionale, introduciamo almeno un criterio salomonico di divisione a metà del danno, tramite appunto una misura che consenta una tassazione, ancorchè in parte *pro* quota del 50 per cento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, credo sia una questione poco rilevante, perché si tratta comunque di convenzioni con la pubblica amministrazione per prestazioni molto marginali. Credo che l'agevolazione prevista nel testo sia giusta, quindi esprimo parere contrario sull'emendamento in esame.

CARON, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo si associa al parere del relatore. Mi pare una decisione tutto sommato molto circoscritta e riferita ad una pratica limitata. Invece, potrebbe essere agganciata ad un ragionamento generale in cui le organizzazioni sindacali – come ho già evidenziato a proposito dell'articolo 1 – sono assoggettate ad un regime fiscale proprio, quindi non credo che crei problemi particolari.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dai senatori Vegas e Novi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale è stato presentato un emendamento che, stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto.
Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, sia pure succintamente vorrei esplicitare le ragioni del voto contrario dei senatori di Rifondazione Comunista su questo provvedimento.

Innanzitutto devo dare atto al relatore, senatore Smuraglia, di aver svolto un lavoro significativo all'interno della Commissione lavoro per cercare di coordinare tra loro proposte di legge assai diversificate con l'intendimento, com'è stato affermato dallo stesso relatore, di raccogliere gli elementi positivi contenuti in tutte le proposte. Questo obiettivo è stato sostanzialmente ottenuto, ma all'interno di un indirizzo di fondo che caratterizza l'attuale provvedimento che noi nel modo più assoluto non possiamo condividere.

Questi sforzi non hanno quindi modificato l'impianto complessivo della norma: il provvedimento tende sostanzialmente a rafforzare il monopolio delle confederazioni sindacali dei lavoratori non soltanto rispetto alle questioni che dipendono (mi riferisco in particolare alle questioni previdenziali) dal rapporto di lavoro, ma in generale nel campo delle più ampie tutele che hanno legittimato i patronati ad intervenire sui diritti e sui doveri che non conseguono direttamente al rapporto di lavoro e che si estendono a tutti i cittadini.

Avanziamo quattro punti di critica sostanziale all'impianto del disegno di legge: innanzitutto la questione che riguarda chi può organizzare e costituire i patronati. Il provvedimento stabilisce che solo le confederazioni e le associazioni nazionali dei lavoratori possono costituire il patronato e operare nei confronti di tutti i cittadini. È vero che, nel corso dei lavori della Commissione, sono stati mitigati alcuni vincoli rispetto ai limiti territoriali ma, ad esempio, è rimasto un vincolo che riteniamo assolutamente inaccettabile, quello di dimostrare di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Mi domando come questo tipo di criterio così generico possa costituire un elemento qualificante della legittimazione a costituire un patronato: come, chi e in che modo si potrà dimostrare di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato?

In realtà, resta il solo criterio territoriale della presenza nelle regioni e questo ha un unico obiettivo: è del tutto evidente che questo disegno di legge fotografa una realtà esistente e consente, a fronte di una diminuzione di iscritti rilevante dei sindacati confederali, una presenza del sindacato confederale che non è più legittimata dal consenso della partecipazione dei propri iscritti ed associati, ma dalla possibilità che viene offerta dalla legge di costituire patronati che operano, tra l'altro, rispetto a tutele generali non dipendenti dal rapporto di lavoro. Si impedisce anche in questo modo una legittimazione a costituire patronati a forze rilevanti del mondo sindacale che pure oggi hanno una rappresentanza significativa che sta completamente al di fuori delle associazioni confederali.

Il secondo aspetto è quello che concerne le funzioni e i campi di intervento che riguardano i patronati. È vero che è stato effettuato un lavoro di limatura all'interno della Commissione ed i campi di attività del patronato sono stati precisati; questi sono estremamente ampi e riguardano, come dicevo prima, tutele che non discendono dal rapporto di lavoro ma, in generale, da tutto il campo del diritto-dovere del cittadino rispetto alle istituzioni nell'ambito della società.

Trovo assolutamente inaccettabile che le tutele possano essere esercitate a favore di tutti i cittadini da parte solo delle confederazioni sindacali dei lavoratori. Questo ha evidentemente una rilevanza diretta anche, come dirò più avanti, sui criteri di finanziamento dei patronati.

Il terzo aspetto è la questione della gratuità delle prestazioni. Qualche attenuazione degli oneri a carico degli assistiti è stato ottenuto con riferimento all'attività legale di patrocinio dei patronati, ma nella sostanza ora anche le tutele dichiarate gratuite in realtà vengono superate sia in via diretta attraverso un contributo di natura tariffaria da parte dell'associato sia in via indiretta attraverso il meccanismo delle sottoscrizioni. Sappiamo che già oggi, di fatto, il meccanismo delle sottoscrizioni è largamente praticato all'interno dei patronati sotto forma di un invito che, in realtà, non ha più nulla di volontario ma che dal punto di vista della consuetudine è diventato ormai una prassi consolidata, sicché nessuna prestazione viene effettuata se non è accompagnata da una sottoscrizione «volontaria».

Il quarto aspetto, elemento ancora più grave per quanto riguarda il finanziamento dei patronati, è che rimane integro il vecchio sistema; un meccanismo cioè di prelievo sui contributi previdenziali che determina annualmente l'ammontare di un fondo che non è ancorato né all'attività concreta svolta dai patronati né al livello delle strutture organizzative che vengono messe in campo.

Credo che questo meccanismo di finanziamento sia di dubbia legittimità costituzionale. Lo dico perché, considerato che il patronato si occupa di tutele giuridiche che riguardano tutti i cittadini, secondo il nostro punto di vista occorreva diversificare le modalità di finanziamento e, in primo luogo determinare una quota del fondo da ripartire tra i patronati in rapporto alle sedi e agli addetti per quella funzione di segretariato sociale, che viene istituito come compito primario dei patronati a carico della finanza pubblica, mentre una parte di questo finanziamento doveva invece essere erogata dagli enti direttamente ai singoli patronati in rapporto invece alle pratiche patrocinate presentate e definite, come sostanzialmente avviene oggi nell'ambito delle pratiche che vengono espletate per le denunce fiscali. Naturalmente questo avrebbe eliminato l'esigenza di controlli sulla veridicità delle statistiche e delle attività elaborate dagli istituti di patronato ed avrebbe anche evitato le continue mediazioni che intervengono quando si tratta di operare le ripartizioni del fondo tra i vari patronati nazionali. Ciò avrebbe inoltre accelerato l'erogazione del dovuto a tutti i patronati e si sarebbe quindi sostanzialmente evitato il rischio che il finanziamento dei patronati, che viene oggi caricato esclusivamente sugli enti previdenziali, potesse essere considerato illegittimo, in quanto è di tutta evidenza che lo spettro delle attività svolte dai patronati investe sicuramente campi non previdenziali che oggi vengono addirittura ampliati con la normativa al nostro esame.

Ad un provvedimento legislativo che segue questo indirizzo complessivo noi riteniamo di non poter dare il nostro consenso e pertanto i senatori di Rifondazione Comunista voteranno contro questo provvedimento.

MULAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, annunzio il nostro voto favorevole al testo unificato sugli istituti di patronato, alla cui elaborazione hanno dato un contributo costruttivo i parlamentari di Alleanza Nazionale impegnati nella Commissione lavoro. Un particolare ringraziamento per l'impegno con il quale ne ha seguito l'*iter* rivolgo al senatore Michele Bonatesta.

È un disegno di legge che affronta in modo valido il problema, per molti versi assai delicato, della disciplina dell'assistenza fornita ai lavoratori dagli istituti di patronato e di assistenza sociale. L'approvazione in Commissione e in Aula di alcuni emendamenti, presentati anche dalla nostra parte politica, ha conferito maggiore chiarezza alla stesura finale del testo e, in particolare, alla partecipazione degli assistiti alle spese per il patrocinio legale e alle garanzie per i soggetti con fasce di reddito basse.

Permangono alcune perplessità sul testo, che in qualche parte non appare del tutto soddisfacente, in particolare per quanto riguarda alcuni compiti di assistenza affidati ai patronati, senza che in tal senso siano previste norme per assicurare la formazione degli operatori che saranno impegnati in tali delicate mansioni.

Nel ricordare la funzione di tramite fra le esigenze dei cittadini e i soggetti pubblici che hanno competenza nell'erogazione delle prestazioni previdenziali, ci permettiamo di rivolgere un appello ai patronati per un impegno maggiore nel migliorare la qualità delle prestazioni, garantire un servizio sempre più efficiente e colmare con intelligenza le carenze che il testo presenta.

Concludo dicendo che, salvo qualche piccolo particolare, come abbiamo visto, riteniamo complessivamente il testo equilibrato e in grado di dare un valido contributo al miglioramento dei delicati compiti che i patronati svolgono e ribadendo il voto favorevole di Alleanza Nazionale. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

MONTAGNINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO. Signor Presidente, intervengo soltanto per svolgere una brevissima dichiarazione di voto, considerato che l'ampiezza e l'approfondimento della relazione, nonché il dibattito e le repliche ci evitano di procedere ad un prolungamento della discussione.

Sento il dovere di dichiarare ufficialmente il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano perché credo fortemente nel valore di questo provvedimento che il Senato si accinge ad approvare. Infatti, era necessaria una normativa che modificasse quella in vigore affinché fosse maggiormente valorizzato il ruolo dei patronati, quel ruolo di cerniera tra l'amministrazione pubblica e il cittadino, soprattutto il cittadino

appartenente alle fasce più deboli, perché potessero essere coniugate le funzioni pubbliche con gli interessi ed i bisogni dei cittadini.

Io credo che i requisiti che sono previsti nel disegno di legge appartengano alla categoria dell'esigenza di rigore, non alla suggestione di affidare a qualcuno alcun monopolio. Penso che la delicatezza delle funzioni attribuite suggerisca di richiedere requisiti rigorosi, che diano dimostrazione di garanzia, di equilibrio, di serietà e di capacità professionale.

Ma non soltanto sui requisiti credo che questo provvedimento abbia grande validità. Il fatto di approfondire i temi relativi alle attività tradizionali e di estenderne la portata ad altre attività consente di avere patronati competitivi, la cui misura e il cui successo saranno sicuramente determinati dalla qualità dei servizi che presteranno.

Per queste ragioni, perché finalmente si introduce una legislazione sicuramente innovativa e fortemente equilibrata, il voto del Gruppo dei Popolari non può che essere favorevole. *(Applausi del senatore Bedin).*

PELELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELELLA. Credo che sia stato ricordato da più parti che da lungo tempo si avvertiva l'esigenza di varare una moderna disciplina nel settore, disciplina che dovesse tener conto dei mutamenti intervenuti nel mondo del lavoro e in settori significativi (penso alla sanità), nonché la necessità di offrire moderni servizi ad ampie fasce di cittadini in materia di informazione, di orientamento e di assistenza, a soggetti che altrimenti ne sarebbe privi.

Alcuni punti mi pare di dover sottolineare. Dar vita ad una moderna disciplina in materia significa anche affrontare il tema della certezza dei finanziamenti, e il provvedimento lo affronta in maniera eccellente; così come a me pare che punti di grande novità siano gli aspetti relativi allo stesso contenzioso legale, l'esigenza di ridurre il ricorso a detto istituto e di contenerne i costi. L'altro aspetto che intendo sottolineare – concludo rapidamente – è la necessità di assicurare la qualità delle prestazioni, il rifiuto di ogni forma di organizzazione improvvisata e del rischio che si creasse una platea di faccendieri.

Ecco perché ritengo che sia un provvedimento all'altezza dei tempi, rigoroso nella sua impostazione ed equilibrato. È il risultato – desidero sottolinearlo – del contributo ampio di idee e di proposte venute da parte di tutti i componenti della Commissione lavoro, altresì attraverso lo strumento emendativo in quest'Aula.

Credo che vada sottolineato – per la delicatezza del provvedimento, per l'importanza della materia, per l'esigenza di varare un testo molto equilibrato che tenesse conto dei vari progetti di partenza – il lavoro svolto dal presidente dell'11ª Commissione, senatore Smuraglia, che ritengo essere stato prezioso, intelligente, utile e produttivo di un risultato positivo.

Sono queste le ragioni che, in maniera convinta, ci fanno esprimere un voto favorevole, come Democratici di Sinistra, a questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

MANZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZI. Signor Presidente, credo sia doveroso che anch'io ringrazi il senatore Smuraglia per il modo in cui ha gestito il difficile compito di mettere insieme tanti pareri molto diversi.

Anche il nostro Gruppo aveva pareri molto diversi su questo provvedimento, all'inizio, ed ancora oggi continua ad avere certe riserve e perplessità. Devo ammettere, però, che durante il lavoro svolto in Commissione molte nostre proposte sono state accettate, insieme a quelle di altri colleghi, e hanno migliorato il provvedimento. In questa formulazione credo che il provvedimento sia molto utile ai patronati per garantire un miglior servizio da porre a disposizione dei lavoratori.

Per questo motivo i Comunisti italiani voteranno a favore del provvedimento. *(Applausi dalla componente Comunista del Gruppo Misto e dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

SMURAGLIA Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei semplicemente proporre la correzione di un errore materiale, perché se riusciamo a licenziare – accorgendocene in tempo – una legge redatta in lingua italiana, è meglio!

Nell'articolo 12, che abbiamo esaminato sommariamente (in quanto su di esso era stato presentato il solo emendamento soppressivo 12.1), un inciso è risultato sostanzialmente spostato dal luogo in cui dovrebbe trovarsi. La proposta di coordinamento che presento è la seguente: dopo le parole «apposite convenzioni» inserire le parole «stipulate con gli enti eroganti le prestazioni» (che sono riportate più avanti nello stesso comma), sopprimendole dal punto nel quale si trovano attualmente nel testo. Il testo diverrebbe dunque il seguente: «(...) sono autorizzate, sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli enti eroganti le prestazioni, secondo linee-guida uniformi (...)», con il che il testo tornerebbe perfettamente redatto in lingua italiana.

Mi permetto, dunque, di proporre questa modifica formale.

PRESIDENTE. I colleghi hanno udito la proposta avanzata dal relatore: si tratta di una mera modifica lessicale, che sostanzialmente rappresenta un tentativo di migliorare la forma italiana del testo (e su questo si può discutere, anche se comunque abbiamo avvicinato il sostantivo all'aggettivo, ed è già qualcosa).

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti, nel suo complesso, il testo unificato dei disegni di legge nn. 2819, 2877, 2940, 2950 e 2957, con il seguente titolo: «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano).*

Discussione dei disegni di legge:

(2934) ***Disposizioni in materia di giustizia amministrativa***

(2912) ***BESOSTRI ed altri. – Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti***

(3179) ***LO CURZIO ed altri. – Nuove norme sul processo amministrativo***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Disposizioni in materia di giustizia amministrativa», «Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti», d'iniziativa dei senatori Besostri, Pellegrino, Lubrano di Ricco, Fumagalli Carulli e Ferrante, e «Nuove norme sul processo amministrativo», d'iniziativa dei senatori Lo Curzio, Andreolli, Diana Lino, Follieri e Palumbo.

Il relatore, senatore Pellegrino, intende integrare la relazione scritta, già stampata e distribuita?

PELLEGRINO, *relatore.* Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, non infliggerò ai colleghi una riduzione orale della mia relazione scritta, alla quale intendo sostanzialmente riferirmi aggiungendo soltanto pochissime battute.

Innanzitutto avverto un debito come relatore: quello di riconoscere che al testo di legge che viene adesso all'esame dell'Assemblea, in Commissione hanno contribuito tutti i Gruppi al fine di affinare e migliorare l'originario testo del Governo, che era già apprezzabile. Questo probabilmente dipende dal fatto che è diffusa ormai in tutto il Parlamento e nelle forze politiche la sensazione che è necessario procedere verso un traguardo di efficienza della giustizia amministrativa che nel quadro generale del sistema giustiziale italiano tende ad assumere sempre più importanza, soprattutto dopo l'assegnazione di nuove materie alla competenza del giudice amministrativo con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in materie di importanza decisiva per la loro incidenza su interessi generali (penso alla materia ambientale, al sindacato sulle atti-

vità delle *Authority*, alle regole del mercato che, con una definizione che ritengo efficace, hanno portato ad individuare nel giudice amministrativo oggi il vero e proprio giudice della complessità).

Questo, forse, non è pienamente percepito dall'opinione pubblica, che è molto più attratta dai temi della giustizia ordinaria. Direi, però, che questa tendenza si va recentemente correggendo. Abbiamo avuto una serie di interventi anche recenti su organi di informazione che hanno voluto sottolineare sia l'importanza nel sistema giustiziale del settore della giustizia amministrativa, sia soprattutto il fatto che è un settore dove l'ingolfamento dipende soprattutto, a differenza di altri settori del nostro sistema giustiziale, da una drammatica inadeguatezza dell'organico. Noi abbiamo rispetto agli altri paesi europei un numero estremamente esiguo di giudici amministrativi, direi estremamente esiguo soprattutto con riferimento al giudice d'appello. Non più di 40 consiglieri di Stato fanno giurisdizione e sono 40 giudici che costituiscono il momento finale dell'intero contenzioso amministrativo. La grande operosità dei consiglieri dei TAR e soprattutto dei consiglieri di Stato non regge più di fronte all'enorme esplosione del contenzioso amministrativo. Quindi, il relatore apprezza, aggiornando la sua relazione, lo sforzo che il Governo ha fatto, anche in un momento di difficoltà dei conti pubblici dello Stato, a presentare un emendamento che prevede già un primo, modesto, ma già importante, soprattutto come segnale, aumento dell'organico.

Naturalmente si tratta di norme processuali, quindi di norme squisitamente tecniche. E qui vorrei, anticipando la mia valutazione sui singoli emendamenti, sottolineare come spesso le norme processuali siano spade che tagliano dai due lati. Cioè, è facile delineare in maniera astratta un modello processuale che sembra alla contemplazione della pura norma idoneo a determinare efficacia, rapidità ed effettività al sistema di giustizia e poi vederlo naufragare nell'impatto con la pratica. Ci sono esempi che tutti conosciamo: pensiamo alla figura del giudice istruttore nel processo civile, così come lo aveva pensato Calamandrei. Indubbiamente una concezione alta, che però nell'impatto con la pratica fece sostanzialmente naufragio. Vorrei dire, con riferimento al TAR che, ad esempio, le norme sul potere presidenziale di istruire il processo, che sembravano nel momento in cui furono emanate delle norme che avrebbero funzionato, di fronte poi all'impatto con la realtà effettiva hanno funzionato di meno.

Quindi, direi che il senso complessivo del disegno di legge governativo, così come poi la 1ª Commissione lo ha affinato, o ha cercato di affinarlo, tiene conto di questi profili; tende cioè soprattutto a non allontanare l'attuale processo amministrativo dal suo modello concreto e ad introdurre soltanto modelli di semplificazione, di concentrazione e di accelerazione che però tengano conto del processo amministrativo così com'è, un processo sostanzialmente concentrato nei due momenti della camera di consiglio, che risolve l'incidente cautelare, e poi dell'unica udienza in cui si decide il merito. È un modello che nasce da quello cassatorio, cioè del giudizio di fronte alla Corte di cassazione, e che tutto sommato secondo me sta dando buona prova.

Per cui se io darò parere negativo su alcuni degli emendamenti che sono stati presentati dai vari Gruppi, lo farò non perché non comprendo a quale diverso modello processuale gli stessi facciano riferimento, e non perché non ammetta che in astratto quel modello processuale potrebbe essere anche migliore di quello che noi oggi abbiamo, ma perché sono convinto che l'impatto sulla realtà attuale della giustizia amministrativa di questo diverso modello processuale potrebbe portare a conseguenze esattamente contrarie a quella di attribuire al sistema una maggiore efficienza.

Non dovrei aggiungere altro; mi auguro che nel dibattito in Aula si conservi il tono che il dibattito ha avuto in Commissione e che questo testo possa essere ulteriormente affinato. Il grosso problema resta – l'ho già detto – quello della sostanziale inadeguatezza dell'organico. Noi andiamo ormai verso un giudice amministrativo competente principalmente per materie; le materie che gli sono affidate sono tali e tante che indubbiamente sarebbe necessario un incremento dell'organico maggiore di quello a cui oggi si può concretamente pensare.

Però – ripeto – il segnale che è venuto in questo senso dal Governo è estremamente apprezzabile e il relatore personalmente lo apprezza, anche perché ne aveva in qualche modo fatta richiesta attraverso la sua relazione scritta, alla quale sostanzialmente si rimette. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. Così come stabilito della Conferenza dei Capigruppo, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione dei disegni di legge:

(3743) ***Deputati PISAPIA ed altri. – Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(77) ***SILIQUINI ed altri. – Condizioni per la sospensione della pena o della custodia cautelare in carcere per le persone infette da HIV***

(97) ***LISI. – Modifiche degli articolo 275, comma 4, e 286-*bis *del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute***

(186) ***SALVATO. – Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS***

(2682) ***MANCONI. – Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità fisica, da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e in materia di esecuzione delle misure di sicurezza***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure

cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria», d'iniziativa dei deputati Pisapia, Acciarini, Pistone e Saia, già approvato dalla Camera dei deputati, «Condizioni per la sospensione della pena o della custodia cautelare in carcere per le persone infette da HIV», d'iniziativa dei senatori Siliquini, Biasco, Bosi, Brienza, Cirami, Costa, Minardo, Napoli Bruno, Nava e Tarolli, «Modifiche degli articoli 275, comma 4, e 286-*bis* del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute», d'iniziativa del senatore Lisi, «Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS», d'iniziativa della senatrice Salvato, e «Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità fisica, da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e in materia di esecuzione delle misure di sicurezza», d'iniziativa del senatore Manconi.

La relatrice, senatrice Scopelliti, ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta già stampata e distribuita. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI, *relatrice.* Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge che la Commissione giustizia del Senato porta all'attenzione dell'Aula, con un testo ampiamente rimaneggiato rispetto a quello licenziato dalla Camera dei deputati, affronta – come recita il titolo – il difficile problema della incompatibilità del regime carcerario per i cittadini condannati a pena detentiva affetti da AIDS conclamata, da grave deficienza immunitaria ovvero da altra malattia particolarmente grave.

Se è vero che il livello di civiltà di un popolo si misura dalle sue «prigioni», è evidente che la presenza nei nostri istituti penitenziari di cittadini affetti da mali che lasciano loro poche possibilità di guarigione e altrettante poche giornate di vita non depone a favore della civiltà e della umanità del nostro paese.

Sono ormai molti anni che mi occupo del carcere e dei suoi problemi e mi vado sempre più convincendo del fatto che la visione che di questo luogo si ha è profondamente superficiale ed incivile. In molti parlano di carcere ma in pochi ne hanno una corretta e reale conoscenza. Fra questi, mi duole riconoscerlo, non posso che annoverare anche il ministro di grazia e giustizia Diliberto, che alla luce delle sue più recenti decisioni in materia – la costituzione dell'UGAP e la sostituzione del direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Margara – dimostra che del carcere conosce molto poco e, purtroppo, quel poco lo conosce male.

In pochi sanno o si interessano di cosa avvenga una volta che quelle sbarre si sono chiuse dietro le spalle del cittadino colpevole, ma bisognerebbe anche ricordare, che, purtroppo, quasi la metà dei detenuti rinchiusi nelle nostre carceri sono cittadini in attesa di giudizio e quindi presunti innocenti e molti di questi risultano poi completamente innocenti.

In pochi ricordano che, per quanto riconosciuto colpevole di un reato e condannato all'espiazione della giusta pena, il cittadino detenuto resta comunque un soggetto di diritto. Le limitazioni alla sua libertà per-

sonale non attenuano in alcun modo i suoi diritti fondamentali; eppure questi diritti sono dei tabù di cui non bisogna parlare, o meglio parlarne sottovoce come di quelle cose imbarazzanti che è meglio rimuovere o, tuttalpiù, far trattare agli addetti ai lavori.

Ma il carcere, al contrario, ci riguarda tutti, anche quando non ne veniamo direttamente interessati, perché è proprio dalle carceri che si misura il livello di civiltà di un paese.

Dal modo in cui una comunità si difende nei confronti di chi ha deviato dall'ordine sociale e ha messo in pericolo la pacifica convivenza fra i cittadini si comprende quanto autentici e radicati siano quegli stessi princìpi che la sanzione penale, in ultima istanza, presidia.

Come non capire che quelle stesse regole di civiltà, di umanità, di rispetto dei diritti fondamentali di ogni uomo che noi difendiamo con le nostre leggi incontrano proprio nel carcere il loro più duro banco di prova? Mai la loro sconfitta è più grande come quando quello stesso luogo che dovrebbe costituire l'estremo baluardo difensivo contro chi li minaccia diventa il luogo della loro più atroce negazione.

Nel rapporto al Governo italiano, stilato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti dopo una serie di ispezioni negli istituti penitenziari italiani, si legge testualmente che «il sovraffollamento, l'igiene carente e la scarsità delle attività offerte ai detenuti rende assai arduo il compito di garantire un livello soddisfacente di cure sanitarie». «Sottoporre dei detenuti» – continua il rapporto del Comitato europeo – «a tali condizioni di detenzione presenta un accresciuto rischio per la loro salute fisica e psichica». Questo rischio per un cittadino detenuto malato di AIDS o in condizioni di grave infermità fisica si trasforma nella certezza della morte.

Ma anche a volere prescindere dalla peculiare situazione delle nostre carceri, è evidente che la cura di malattie particolarmente gravi in condizioni di detenzione risulta difficile se non proibitiva dal momento che la reclusione, oltre ad avvenire in assenza di adeguate attrezzature sanitarie, finisce per cancellare completamente proprio quella stessa «tensione psicologica» del malato alla guarigione, che rappresenta un elemento fondamentale per il successo di qualsiasi terapia e, a maggior ragione, di terapie sperimentali.

Al 30 giugno del 1998 il numero dei detenuti affetti da AIDS conclamata è giunto ormai a 128 unità. È evidente che per queste persone e per le altre, del cui numero è difficile effettuare una stima precisa, affette da malattie particolarmente gravi, lo «scandalo» del carcere deve cessare al più presto, tranne che in quei casi in cui particolari esigenze cautelari o di sicurezza sociale impongono di utilizzare la misura estrema della reclusione che dovrà, sempre e comunque, essere applicata all'interno di strutture o di istituti penitenziari attrezzati in modo da non compromettere la salute del cittadino detenuto.

Non vi è dubbio che parlare del rispetto dei diritti del cittadino detenuto è scomodo, ma non bisogna cedere al ricatto, alimentato spesso e volentieri dai mezzi di comunicazione di massa, di trattare soltanto di quei temi e di proporre soltanto quelle soluzioni che in base a questo o a quel sondaggio sono i più graditi agli elettori. Quando la televisione o

i giornali tuonano contro i detenuti in semilibertà che continuano nella loro carriera criminale, attaccando quello che resta della legge che porta il nome del compianto Gozzini, bisognerebbe avere il coraggio di rispondere che la percentuale di evasione dei detenuti in permesso premio o in semilibertà è inferiore all'1 per cento e che quindi quella legge è non soltanto giusta ma anche efficace. Efficace e giusta, perché a fronte di quello 0,5 per cento che approfitta della situazione c'è un 99,5 per cento di cittadini detenuti che scontano la pena detentiva e che, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, hanno diritto, nell'espiazione delle loro colpe, a non subire pene che consistano in trattamenti contrari al senso di umanità e che non tendano alla loro rieducazione e alla loro risocializzazione.

Così come una legge giusta ed efficace era le legge n. 222 del 1993, che stabiliva proprio le incompatibilità fra lo stato di detenzione e i soggetti malati di AIDS conclamata o affetti da grave deficienza immunitaria. Anche in questo caso l'eccezione (più notiziabile che reale, per dirla come il senatore Falomi), enormemente amplificata ed enfatizzata dalle televisioni e dai giornali, di un gruppo di rapinatori malati di AIDS (la cosiddetta banda di Torino) che di questa legge avevano fatto la loro garanzia di impunità, ha scatenato una reazione contro una norma che più che impunità dispensava, a mio avviso, civiltà e umanità. Quella legge fu accusata – lo è ancora – di rimettere in libertà dei criminali, quando l'unica libertà che concedeva consisteva nel dare a degli uomini malati e con pochi giorni di vita la possibilità di spegnersi nella loro casa, vicino ai propri cari.

Sull'argomento è intervenuta (come tutti sanno), prima nel 1994 e poi nel 1995, la Corte costituzionale. Ad avviso di quest'ultima, il legislatore ha adottato un modello strutturato in termini di rigoroso automatismo che non lascia nessuno spazio alla possibilità di verificare in concreto la compatibilità delle condizioni di salute del malato con l'esecuzione della pena.

In base a tali considerazioni, la Corte costituzionale è pervenuta prima alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 146, primo comma, n. 3, del codice penale, aggiunto dall'articolo 2 del disegno di legge 14 maggio 1993, n. 139, nella parte in cui prevede che il differimento dell'esecuzione nei confronti del condannato affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria abbia luogo anche quando l'espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri detenuti. In seguito, la Corte arrivò alla dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale nella parte in cui stabilisce il divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti delle persone sopra indicate, anche quando sussistano le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, di cui all'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, e l'applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti.

La Corte, in sostanza smantellando il rigoroso meccanismo previsto dalla normativa del 1993, ha attribuito al giudice il potere di verificare, caso per caso, se le effettive condizioni di salute del condannato siano o

meno compatibili con lo stato detentivo e se l'esecuzione della pena, in relazione alle strutture disponibili, possa avvenire senza pregiudizio della restante popolazione carceraria.

Oggi, dopo le due sentenze della Corte costituzionale che hanno di fatto bloccato l'operatività di quella legge, affrontiamo proprio questo problema e nel farlo ci proponiamo anche di dare risposta a quegli aspetti enfatizzati dall'opinione pubblica, prevedendo la possibilità proprio per quei rari casi (e sottolineo rari) che hanno suscitato l'allarme sociale di cui si è detto di riportare in carcere i detenuti ammalati che una volta rimessi in libertà si siano resi disponibili di nuovi delitti. Così come è stata prevista, con senso di responsabilità e proprio al fine di tacitare ogni pretestuosa obiezione, la possibilità, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, di trattenere, anche se non in carcere, l'indagato.

Ma le domande a cui oggi dobbiamo rispondere sono altre e attengono alla sostanza del problema. È giusto che un uomo malato di AIDS o affetto da altre gravi malattie, dalla cardiopatia ad una malattia oncologica, che rendono di fatto incompatibile la sua condizione di detenzione con il suo diritto alla salute e il suo diritto alla vita trascorra gli ultimi momenti dell'esistenza o giochi le ultime carte per guarire chiuso in carcere?

Quanto di questo ha a che fare con il dovere di una comunità di difendersi contro chi non rispetta le sue regole di convivenza?

Quei 128 malati di AIDS conclamata oggi chiusi in carcere ad attendere la morte costituiscono un grave pericolo per l'ordine pubblico nazionale più di quanto non rappresentino un fatale rischio per la civiltà del nostro ordinamento giuridico?

I «diritti del colpevole» hanno o non hanno cittadinanza nella nostra amata Italia?

Sono queste le questioni di fondo che oggi dobbiamo porci e alle quali, preso atto delle sentenze della Corte costituzionale, a mio avviso risponde l'articolato che la Commissione porta all'attenzione dell'Aula.

Sulla base di quanto detto si impone, quindi, la necessità di un intervento che adegui l'attuale normativa ai pronunciamenti della Corte costituzionale eliminando però i rischi di disparità di trattamento e, soprattutto, evitando di far passare in secondo piano il fondamentale diritto alla salute del cittadino detenuto, nonché il divieto costituzionale di pene che consistano in trattamenti contrari al senso di umanità.

Pertanto, le modifiche apportate dalla Commissione al testo licenziato dalla Camera dei deputati si sono mosse all'interno degli indirizzi dettati dalle sentenze della Corte ma hanno anche escluso, in linea di massima, il ricorso alla detenzione in tutte le ipotesi in cui ci si trova in concreto di fronte a condizioni di salute tali da determinare una incompatibilità con lo stato di detenzione, prevedendo però la prevalenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza qualora queste sussistano realmente. La Commissione si è inoltre mossa nel senso di evitare qualsiasi disparità di trattamento fondata sul tipo di malattia assicurando così un trattamento normativo omogeneo.

In conclusione, nel rimandare alla relazione scritta per una più puntuale illustrazione dell'articolato, credo si possa affermare che la Commissione ha fatto un buon lavoro e che quella oggi proposta è una buona legge, anche migliore della precedente, perché ha saputo conciliare le indicazioni della Corte costituzionale con l'articolo 27 della nostra Costituzione nella parte in cui ci impone di cancellare dal nostro sistema penitenziario tutte quelle pene che consistono in trattamenti contrari al senso di umanità. È una buona legge perché ha saputo salvaguardare la sicurezza sociale e, nel contempo, quel fondamentale diritto alla salute da riconoscere anche al colpevole. Proprio per questi motivi, mi auguro che possa essere rapidamente approvata da quest'Assemblea. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, Partito Popolare Italiano e Democratici di Sinistra-L'Ulivo e dalla componente Comunista del Gruppo Misto. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Anche in questo caso rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta, così come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PASSIGLI, *segretario, dà annunzio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 9 aprile 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 9 aprile, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanza e interrogazioni.

La seduta è tolta *(ore 17,50).*

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,20

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819-2877-2940-2950-2957)

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1. **Approvato**

(Finalità e natura giuridica degli istituti di patronato)

1. In attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38 della Costituzione, la presente legge detta i principi e le norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale quali persone giuridiche di diritto privato che svolgono un servizio di pubblica utilità.

EMENDAMENTO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «senza scopo di lucro». **Respinto**

1.1 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2. **Approvato**

(Soggetti promotori)

1. Possono costituire e gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale, su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le associazioni nazionali di lavoratori che:

a) siano costituite ed operino in modo continuativo da almeno tre anni;

b) abbiano sedi proprie in almeno metà delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale;

c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

d) perseguano, secondo i rispettivi statuti, finalità assistenziali.

2. Il requisito di cui alla lettera *b)* del comma 1 non è necessario per le confederazioni e le associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo. **Decaduto**

2.1 LAGO, WILDE, ROSSI

Al comma 1, lettera a), *sostituire:* «tre anni» *con:* «due anni». **Decaduto**

2.2 LAGO, WILDE, ROSSI

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente:* **Decaduto**

«b) abbiano sedi proprie operanti in tutte le province di almeno una regione».

2.3 LAGO, WILDE, ROSSI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole da:* «almeno metà» *fino alla fine con le altre:* «tutte le province di almeno una regione». **Decaduto**

2.4 LAGO, WILDE, ROSSI

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3. **Approvato**

(Costituzione e riconoscimento)

1. La domanda di costituzione e riconoscimento degli istituti di patronato e assistenza sociale è presentata al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Alla domanda deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale.

3. La costituzione degli istituti è approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. Entro un anno dalla data della domanda di riconoscimento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta la realizzazione del progetto di cui al comma 2 e concede il riconoscimento definitivo.

5. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che abbiano ottenuto il riconoscimento definitivo di cui al comma 4 hanno l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche del tribunale del luogo ove hanno la sede legale e svolgono la loro attività.

6. Non possono presentare domanda di riconoscimento le confederazioni e le associazioni che nel quinquennio precedente abbiano costituito un altro istituto di patronato e di assistenza sociale il quale non abbia ottenuto il riconoscimento definitivo a norma del comma 4 o sia stato sottoposto alle procedure di cui all'articolo 16 della presente legge.

7. Il progetto di cui al comma 2 non deve essere presentato da parte delle associazioni operanti nelle province autonome di Trento e di Bolzano che intendono promuovere la costituzione di istituti di patronato e di assistenza sociale a norma dell'articolo 2, comma 2.

EMENDAMENTO

Al comma 6 sostituire le parole: «il quale non abbia ottenuto il riconoscimento definitivo a norma del comma 4» *con le parole:* «al quale sia stato esplicitamente negato, con motivazioni, il riconoscimento definitivo, tenendo conto che il mancato rispetto dei termini temporali da parte del Ministero costituisce silenzioso assenso». **Respinto**

3.1 MANZI, MARINO, CAPONI, ALBERTINI, MARCHETTI, BERGONZI

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

(Atto costitutivo e statuto)

Approvato con un emendamento

1. Gli statuti degli istituti di patronato e di assistenza sociale devono indicare:

a) l'organizzazione promotrice;

b) la denominazione dell'istituto;

c) la sede legale;

d) l'articolazione territoriale delle strutture e degli organi rappresentativi dell'istituto;

e) gli organi di amministrazione e di controllo;

f) le finalità e le funzioni dell'istituto, conformemente a quanto stabilito dalla presente legge;

g) l'assenza di fini di lucro;

h) la gratuità delle prestazioni, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge;

i) la dotazione finanziaria e i mezzi economici.

2. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere notificate e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora entro sessanta giorni dalla data di notifica il Ministero non formuli proprie osservazioni, le modificazioni si intendono approvate.

3. I membri degli organi di controllo di cui al comma 1, lettera *e)*, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

Al comma 1, sopprimere la lettera g). **Approvato**

4.1 MONTAGNINO, PELELLA

Al comma 1, lettera h), *sopprimere le parole:* «salve le eccezioni stabilite», *sostituire:* «dalla» *con:* «della». **Respinto**

4.2 MANZI, MARINO, ALBERTINI, MARCHETTI

Sopprimere il comma 3. **Decaduto**

4.3 LAGO, WILDE, ROSSI

ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5. **Approvato**

(Convenzioni)

1. Le confederazioni e le associazioni di lavoratori che non hanno promosso un istituto di patronato e di assistenza sociale possono avva-

lersi dei servizi di un istituto di patronato già costituito. A tal fine deve essere sottoscritta un'apposita convenzione, da notificare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora nei trenta giorni successivi il Ministro non formuli proprie osservazioni, la stessa si intende approvata.

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Operatori)

Approvato con un emendamento

1. Per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente di lavoratori subordinati dipendenti degli istituti stessi o dipendenti delle organizzazioni promotrici, se comandati presso gli istituti stessi con provvedimento notificato alla Direzione provinciale del lavoro e per l'estero alle autorità consolari e diplomatiche.

2. È ammessa la possibilità di avvalersi, occasionalmente, di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito esclusivamente per lo svolgimento dei compiti di informazione, di istruzione delle pratiche, nonché di raccolta e consegna delle pratiche agli assistiti e agli operatori o, su indicazione di questi ultimi, ai soggetti erogatori delle prestazioni. In ogni caso, ai collaboratori di cui al presente comma non possono essere attribuiti poteri di rappresentanza degli assistiti. Resta fermo il diritto dei collaboratori al rimborso delle spese autorizzate secondo accordo ed effettivamente sostenute e debitamente documentate, per l'esecuzione dei compiti affidati. Le modalità di svolgimento delle suddette collaborazioni devono risultare da accordo scritto vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro e per l'estero dalle autorità consolari e diplomatiche.

3. Per lo svolgimento delle attività all'estero gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di organismi, anche autonomi, promossi dagli istituti stessi o dalle organizzazioni promotrici di cui all'articolo 2.

EMENDAMENTI

Al comma 1, dopo la parola: «operative», *aggiungere la seguente:* «di carattere istituzionale». **Ritirato**

6.1 PELELLA, MONTAGNINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: **Improcedibile**

«1-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, il comma 2 è soppresso.».

6.2 MAGNALBÒ

Dopo il comma 1 inserire il seguente: **Improcedibile**

«1-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, il comma 2 è soppresso.».

6.3 NOVI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «istruzione delle pratiche» *inserire le parole:* «erogatrici delle prestazioni» *aggiungere:* «e di informazione sull'*iter* amministrativo delle stesse». **Decaduto**

6.4 LAGO, WILDE, ROSSI

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo. **Decaduto**

6.5 LAGO, WILDE, ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Approvato**

«2-*bis*. Esclusivamente in relazione all'attività di cui all'articolo 8 e per periodi limitati di tempo, in corrispondenza di situazioni di particolare necessità ed urgenza, gli istituti di patronato e assistenza sociale possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.».

6.6 PELELLA, MONTAGNINO

ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7. **Approvato**

(Funzioni)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e

all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero.

2. Rientra tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici.

EMENDAMENTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma: **Decaduto**

«2-*bis*. È fatto divieto agli istituti di patronato di esercitare, anche a titolo gratuito, attività diverse da quelle sopra specificate».

7.1 LAGO, WILDE, ROSSI

ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8. **Approvato**

(Attività di assistenza e di tutela)

1. L'attività di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguarda:

a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse;

b) il conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;

c) il conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di invalidità civile e di emigrazione e immigrazione;

d) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare, anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori.

2. Le attività di assistenza e tutela sono prestate indipendentemente dall'adesione dell'interessato all'organizzazione promotrice e a titolo gratuito, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge. In ogni caso,

sono prestate a titolo gratuito le attività per le quali è previsto il finanziamento pubblico di cui all'articolo 13.

3. Gli istituti di patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole:* «anche sulla base di apposite convenzioni con gli enti erogatori» **Ritirato**

8.1 MANZI, MARINO, ALBERTINI, MARCHETTI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo. **Ritirato**

8.2 MANZI, MARINO, ALBERTINI, MARCHETTI

ARTICOLO 9 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato con un emendamento

(Attività di assistenza in sede giudiziaria)

1. Il patrocinio in sede giudiziaria è regolato dalle norme del codice di procedura civile e da quelle che disciplinano la professione di avvocato.

2. Gli istituti di patronato svolgono la tutela in sede giudiziaria mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza giudiziaria, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali. Dette convenzioni sono notificate alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, la quale provvede a comunicarle alle corrispondenti sedi degli enti tenuti alle prestazioni. Alla predetta partecipazione alle spese relative al patrocinio legale non sono tenuti i soggetti che percepiscono un reddito, con esclusione di quello della casa di abitazione, non superiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i titolari di un reddito non inferiore al trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e non superiore al doppio di esso, il contributo alle predette spese è ridotto nella misura del 50 per cento.

3. L'esercizio della tutela in sede giudiziaria non rientra tra le attività ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13.

4. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento delle disposizioni di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile alla particolarità della materia di cui alla presente legge ed all'intervento dei patronati riconosciuti, nonché per l'introduzione di specifiche procedure deflattive per la soluzione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 8, in ogni caso senza limitazioni del diritto all'azione in giudizio ed in forme compatibili col disposto dell'articolo 147 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

5. Lo schema del decreto legislativo è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che devono esprimerlo entro trenta giorni.

EMENDAMENTI

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «doppio di esso», *inserire le seguenti*: «con esclusione di quello della casa di abitazione». **Approvato**

9.1 MONTAGNINO, PELELLA

Al comma 3, sopprimere la parola: «non». **Improcedibile**

9.2 MANZI, MARINO, ALBERTINI, MARCHETTI

ARTICOLO 10 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10. **Approvato con emendamenti**

(Attività diverse)

1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica:

a) in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione

dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni e anche, in termini generali, all'informazione sulla legislazione fiscale nei limiti definiti dal presente articolo;

b) in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

2. In relazione alle materie di cui al comma 1, lettera *a)*, gli istituti di patronato possono svolgere, anche mediante stipula di convenzione, attività finalizzate all'espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private e al conseguimento delle prestazioni e dei benefici contemplati dall'ordinamento amministrativo, anche con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Gli istituti di patronato svolgono, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe, emanate a norma del comma 4, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per le attività di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo può essere richiesto agli assistiti un corrispettivo, determinato sulla base di apposite tariffe approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole*: «, in termini generali,». **Approvato**

10.1 PELELLA, MONTAGNINO

Al comma 1, sopprimere la lettera b) *e conseguentemente sopprimere il comma 4.* **Respinto**

10.2 VEGAS, NOVI

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole*: «apposite convenzioni» *aggiungere le parole*: «non onerose». **Respinto**

10.3 MANZI, MARINO, ALBERTINI, MARCHETTI

Al comma 2, sostituire le parole: «con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private» *con le seguenti*: «con le istituzioni pubbliche». **Respinto**

10.4 VEGAS, NOVI

Al comma 2, dopo le parole: «legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni» *aggiungere le seguenti*: «nonchè stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale già costituiti». **Approvato**

10.5 MONTAGNINO, PELELLA

Sopprimere il comma 4. **Respinto**

10.6 MANZI, MARINO, CAPONI, ALBERTINI, MARCHETTI, BERGONZI

ARTICOLO 11 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11. **Approvato**

(Attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere, sulla base di convenzioni con il Ministero degli affari esteri, attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per legge all'esclusiva competenza delle predette autorità.

EMENDAMENTO

Sopprimere l'articolo. **Non posto in votazione (*)**

11.1 VEGAS, NOVI

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 12 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12. **Approvato**

(Accesso alle banche dati)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dal soggetto interessato, sono autorizzati, sulla base di apposite convenzioni, secondo linee-guida uniformi determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, stipulate con gli enti eroganti le prestazioni e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ad accedere alle banche dati degli enti stessi.

EMENDAMENTO

Sopprimere l'articolo. **Non posto in votazione (*)**

12.1 VEGAS, NOVI

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

ARTICOLO 13 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13. **Approvato con emendamenti**

(Finanziamento)

1. Per il finanziamento delle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme sostitutive ed integrative delle stesse, delle attività di patronato relative al conseguimento delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di invalidità civile e di emigrazione ed immigrazione, si provvede, secondo i criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui al comma 6, mediante il prelevamento dell'aliquota pari allo 0,195 per cento per l'anno 1998 e allo 0,226 per cento a decorrere dal 1999 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incas-

sati da tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere destinazione diversa da quella indicata dal presente articolo.

2. Una quota pari allo 0,10 per cento del prelevamento di cui al comma 1 è destinata al finanziamento dell'attività di controllo delle sedi estere degli istituti di patronato e di assistenza sociale, finalizzata alla verifica dell'organizzazione e dell'attività.

3. I predetti istituti provvedono, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, al versamento, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'unità previsionale di base 6.2.2 «Prelevamenti da conti di Tesoreria; restituzioni; rimborsi; recuperi e concorsi vari», sul capitolo n. 3518, di una somma pari all'80 per cento di quella calcolata applicando l'aliquota di cui al comma 1 sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati nell'anno precedente. Entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno, gli istituti previdenziali stessi provvedono a versare, sulla stessa unità previsionale di base, capitolo n. 3518, la restante quota.

4. A decorrere dall'anno 2000, al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento, gli specifici stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati, in sede previsionale, nella misura dell'80 per cento delle somme impegnate, come risultano sulle medesime unità previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo approvato. I predetti stanziamenti sono rideterminati, per l'anno di riferimento, con la legge di assestamento del bilancio dello Stato, in relazione alle somme effettivamente affluite all'entrata, per effetto dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1, come risultano nel conto consuntivo dell'anno precedente.

5. Le aziende unità sanitarie locali che decidono di avvalersi, in regime convenzionale, delle attività di patronato e di assistenza volte al conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, al fine di fronteggiare il relativo onere, sono tenute ad adottare misure di contenimento dei costi gestionali per un equivalente importo, da deliberarsi da parte dei competenti organi.

6. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono stabilite le modalità di ripartizione del contributo al finanziamento di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione delle quote percentuali da destinare al finanziamento dell'attività svolta in Italia e all'estero;

b) individuazione dell'attività da assumere a riferimento per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 e per il loro aggiornamento

periodico, definendo, altresì, le modalità di accertamento, di rilevazione e controllo dell'attività, dell'estensione e dell'efficienza dei servizi; i criteri per la valutazione dell'efficienza delle sedi, dell'attività svolta, in relazione all'ampiezza dei servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderato dei suddetti elementi;

c) definizione, per le attività svolte, delle modalità di documentazione e dei criteri di verifica anche di qualità, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché delle modalità di presentazione delle istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate e dei criteri per la definizione di eventuali discordanze nella rilevazione delle attività;

d) previsione di un periodo transitorio, comunque non superiore ad un triennio, volto a consentire una graduale applicazione del nuovo sistema di finanziamento.

7. Per il perseguimento delle finalità loro proprie, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono altresì ricevere:

a) eredità, donazioni, legati e lasciti;

b) erogazioni liberali;

c) sottoscrizioni volontarie;

d) contributi e anticipazioni del soggetto promotore e delle sue strutture periferiche.

8. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati in lire 54 miliardi a decorrere dall'anno 1999, sono compensati mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo con il seguente: **Improcedibile**

«Art. 13. - *(Finanziamento). – 1.* È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un fondo di 100 miliardi, rivalutato ogni anno in base al costo della vita rilevato dall'ISTAT, a carico della fiscalità generale.

2. Tale fondo compensa i patronati per le attività di informazione, consulenza ed interventi nei confronti di enti o similari o strutture della pubblica amministrazione che non erogano prestazioni economiche. Il fondo viene ripartito tra gli istituti di patronato sulla base della struttura organizzativa con riferimento agli uffici aperti al pubblico in modo continuativo che si avvalgono almeno di un addetto a tempo pieno. Per il finanziamento, con apposito decreto ministeriale, sentiti gli istituti di patronato, verrà precisata la caratteristica dell'ufficio, l'orario minimo, la tipologia degli uffici in rapporto al numero di addetti.

3. Gli enti e le strutture pubbliche che erogano prestazioni economiche verseranno direttamente ai singoli Istituti di Patronato una somma

per ogni pratica patrocinata accolta dall'ente differenziando il compenso tra le diverse tipologie di pratiche e l'istanza in cui vengono accolte: senza ricorso, ricorso amministrativo, ricorso medico-legale e ricorso legale. In questi ultimi due casi è obbligatorio il precontenzioso. La tabella delle pratiche ammesse a finanziamento verrà definita ogni anno con gli enti erogatori e dai patronati con la supervisione del Ministero del lavoro.

4. I criteri di finanziamento, organizzazione e attività, sono analoghi in Italia e all'estero. Il controllo delle strutture del patronato è affidato al Ministero del lavoro: le risultanze delle verifiche possono essere impugnate dai patronati.

5. Il nuovo criterio di finanziamento entra in vigore dal 1° gennaio e se ne fissa la verifica ogni tre anni.

6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'erogazione dei contributi (finanziamento) previsti dal presente articolo con proprio decreto, da emanare entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui l'attività è svolta. In caso di ritardi nell'elaborazione dei dati da parte del Ministero del lavoro, si provvede entro il predetto termine all'erogazione di una quota pari all'80 per cento del finanziamento dell'anno precedente. Gli enti erogatori provvederanno al versamento direttamente agli istituti di patronato entro il 1° aprile dell'anno successivo. Ogni due anni verrà verificata la congruità dei versamenti per ogni singola prestazione che, in ogni caso, verrà rivalutata di anno in anno in base al costo della vita rilevato dall'ISTAT».

13.1 MANZI, MARINO, ALBERTINI, MARCHETTI

Sostituire l'articolo con il seguente: **Improcedibile**

«Art. 13. – 1. Salvo quanto previsto al comma 9, gli istituti di patronato svolgono la loro attività a titolo completamente gratuito. Pertanto è fatto divieto agli istituti di patronato di percepire a qualsiasi titolo, somme in denaro da parte dei soggetti assistiti, di farsi tramite della iscrizione degli assistiti ad organizzazioni sindacali o associazioni di lavoratori e di pensionati che comportino l'erogazione, diretta o indiretta, di somme in denaro, di accettare eredità, donazioni o legati.

2. È attribuito un contributo al finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato, ai sensi della presente legge, ad esclusione di quelle previste dal comma 3. A detto contributo si provvede mediante prelevamento di un'aliquota percentuale, pari allo 0,195 per cento, sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina il contributo, a carico degli assistiti, che costituisce la fonte esclusiva del finanziamento delle seguenti attività:

a) conseguimento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale;

b) conseguimento delle prestazioni in materia di invalidità civile;

c) conseguimento delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare.

4. Con regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati, in relazione alle attività svolte dagli istituti di patronati ai sensi dell'articolo 1, i criteri e le modalità per la corresponsione del relativo finanziamento.

5. Con il medesimo regolamento di cui al comma 4 sono determinati, per quanto riguarda l'organizzazione e l'attività estera:

a) la documentazione necessaria per la valutazione dell'attività e dell'organizzazione dell'istituto di patronato;

b) le modalità per l'accertamento, la rilevazione ed il controllo dell'attività, dell'organizzazione, dell'estensione e dell'efficienza dei servizi;

c) i criteri per la valutazione dell'efficienza delle sedi, dell'attività svolta e dell'organizzazione complessiva, in relazione all'ampiezza dei servizi, al numero degli operatori ed al peso ponderati dei suddetti elementi;

d) le modalità per l'erogazione del contributo al finanziamento di cui al presente articolo.

6. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 3, valgono i criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764.

7. Alla corresponsione del contributo al finanziamento dovuto per l'attività indicata all'articolo 1, svolta dagli istituti di patronato sul territorio nazionale, provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno e detratte le somme di cui al comma 8, direttamente le amministrazioni erogatrici delle prestazioni, previ accordi tra le amministrazioni stesse e gli istituti di patronato.

8. La quota relativa al contributo al finanziamento dell'attività svolta all'estero, pari all'8 per cento delle somme prelevate applicando l'aliquota prevista dal comma 2, e dell'organizzazione, pari al 20 per cento della somma stessa, è versata, entro il 28 febbraio di ogni anno, dalle amministrazioni erogatrici delle prestazioni, sull'unità previsionale di base 6.2.2 dello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, all'unità previsionale di base 4.1.2.4 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per le medesime finalità, nell'esercizio successivo.

Alla relativa erogazione si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro il 30 novembre di ciascun anno.

9. I limiti e le modalità di partecipazione dell'assistito alle spese relative al patrocinio e all'assistenza in sede giudiziaria sono regolati, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali, dalle convenzioni intercorrenti tra istituti di patronato ed avvocati e medici.

13.2 LAGO, WILDE, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «allo 0,195 per cento per l'anno 1998 e». **Approvato**

13.3 MONTAGNINO, PELELLA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari allo 0,195 per cento per l'anno 1998 e allo 0,226 per cento» *con le seguenti:* «pari allo 0,01 per cento per l'anno 1998 e allo 0,015 per cento». **La parte comprendente le parole: «allo 0,195 per cento per l'anno 1998 e» e le altre: «allo 0,01 per cento per l'anno 1998 e» preclusa; la parte restante respinta**

13.4 VEGAS, NOVI

Al comma 1, sostituire le parole: «pari allo 0,195 per cento per l'anno 1998 e allo 0,226 per cento a decorrere dal 1999» *con le seguenti:* «pari allo 0,226 per cento a partire dal 1998». **Improcedibile**

13.800 MANZI, MARINO, CAPONI, ALBERTINI, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 2, sostituire le parole: «pari allo 0,10 per cento» *con le seguenti:* «pari allo 0,05 per cento». **Respinto**

13.801 MANZI, MARINO, CAPONI, ALBERTINI, MARCHETTI, BERGONZI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: **Approvato**

«4-*bis*. In ogni caso, è assicurata agli istituti di patronato l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti dell'80 per cento indicato nel comma che precede, entro il primo trimestre di ogni anno.».

13.5 PELELLA, MONTAGNINO

Sopprimere il comma 5. **Respinto**

13.6 VEGAS, NOVI

Al comma 5, sopprimere la parola: «unità». **Approvato**

13.802 MANZI, MARINO, CAPONI, ALBERTINI, MARCHETTI, BERGONZI

Sostituire il comma 6 con il seguente: **Respinto**

«6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ripartisce ogni anno il contributo tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale in base al numero dei rispettivi iscritti».

13.7 VEGAS, NOVI

Al comma 6, nell'alinea, sopprimere le parole: «contributo al». **Approvato**

13.8 MONTAGNINO, PELELLA

Al comma 6, lettera b), *dopo le parole:* «degli operatori» *inserire le seguenti:* «, all'area territoriale ed al bacino di utenza coperto». **Respinto**

13.803 MANZI, MARINO, CAPONI, ALBERTINI, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 7, sopprimere la lettera a). **Respinto**

13.9 VEGAS, NOVI

Al comma 8, sostituire le parole: «lire 54 miliardi» *con le altre:* «lire 5,4 miliardi». **Precluso**

13.10 VEGAS, NOVI

ARTICOLO 14 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14. **Approvato**

(Adempimenti degli istituti di patronato e di assistenza sociale)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale:

a) tengono regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile;

b) comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo;

c) forniscono, entro il 30 di aprile di ciascun anno, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

ARTICOLO 15 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Vigilanza)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto attiene alle attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale non rientranti nella competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo provvede di concerto con il Ministero competente.

2. Per il controllo delle sedi estere il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a effettuare le ispezioni necessarie per la verifica dell'organizzazione e dell'attività svolta, utilizzando le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 13, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia.

EMENDAMENTO

Al comma 2, sopprimere le parole: «utilizzando le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 13».

Improcedibile

15.1 MANZI, MARINO, ALBERTINI, MARCHETTI

ARTICOLO 16 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato con un emendamento

(Commissariamento e scioglimento)

1. In caso di gravi irregolarità amministrative, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario per la gestione straordinaria delle attività di cui all'articolo 8.

2. L'istituto di patronato e di assistenza sociale è sciolto ed è nominato un liquidatore nel caso in cui:

a) non sia stato realizzato il progetto di cui all'articolo 3, comma 2, o non sia stato concesso il riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, o siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3;

b) l'istituto presenti per due esercizi consecutivi un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo;

c) l'istituto non sia più, per qualsiasi motivo, in grado di funzionare.

EMENDAMENTI

Al comma 1, dopo le parole: «irregolarità amministrative» *aggiungere le seguenti:* «o di accertate contravvenzioni al proprio compito istituzionale». **V. nuovo testo**

16.1 MANZI, MARINO, CAPONI, ALBERTINI, MARCHETTI, BERGONZI

Al comma 1, dopo le parole: «irregolarità amministrative» *aggiungere le seguenti:* «o di accertate violazioni del proprio compito istituzionale». **Approvato**

16.1 (Nuovo testo) MANZI, MARINO, CAPONI, ALBERTINI, MARCHETTI, BERGONZI

ARTICOLO 17 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17. **Approvato**

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto agli istituti di patronato e di assistenza sociale di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di soggetti diversi dagli operatori di cui all'articolo 6. La violazione del suddetto divieto comporta, per la sede in cui si è verificata detta violazione, la decadenza dal diritto ai contributi finanziari di cui all'articolo 13, per le attività svolte dalla sede in cui si è verificata la infrazione.

2. È fatto divieto ad agenzie private ed a singoli procacciatori di esplicare qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui

all'articolo 7, comma 1, nelle materie ivi indicate. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da quindici giorni a sei mesi. Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

ARTICOLO 18 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18. **Approvato**

(Trattamento fiscale)

1. I contributi derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione rientrano fra quelli che, ai sensi dell'articolo 108, comma 2-*bis*, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non concorrono alla formazione del reddito. Le attività relative a tali contributi non rientrano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, tra quelle effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

2. Le attività istituzionali svolte dalle associazioni promotrici, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, possono essere svolte dagli istituti di patronato promossi da dette associazioni. Per tali attività trova applicazione il regime fiscale già previsto al riguardo nei confronti delle associazioni sindacali, a condizione che dette attività siano svolte dagli istituti di patronato in luogo dell'associazione sindacale o di categoria promotrice.

EMENDAMENTO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «con la pubblica amministrazione» *fino a:* «concorrono» *con le seguenti:* «concorrono nella misura del 50 per cento». **Respinto**

18.1 VEGAS, NOVI

ARTICOLO 19 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19. **Approvato**

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento entro il mese di dicembre di ogni anno una relazione sulla co-

stituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi. Nella prima applicazione della presente legge, la relazione è presentata al termine del primo biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 20 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato

(Disposizioni transitorie)

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge devono presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla medesima data, domanda di convalida del riconoscimento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7.

2. Alla domanda deve essere allegata una documentazione comprovante la rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge. In assenza di detti requisiti, l'istituto deve presentare il progetto di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accerta entro sei mesi la sussistenza dei requisiti di legge, ovvero verifica entro un anno l'attuazione del progetto di cui all'articolo 3, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 6, e 16, comma 2, lettera *a)*.

4. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al comma 1 possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in forma consortile per un periodo non superiore a tre anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della concessione dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3. Ai consorzi si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 qualora entro il periodo transitorio di tre anni non si pervenga alla costituzione di un unico patronato.

5. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 6, si applicano i criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento delle attività di patronato stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764.

6. Resta invariata la posizione economica e giuridica del personale degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

EMENDAMENTO

Sostituire il comma 1 con il seguente: **Decaduto**

«1. Gli istituti di patronato riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge vengono riconfermati se possiedono i requisiti di cui all'articolo 2».

20.1 LAGO, WILDE, ROSSI

ARTICOLO 21 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21. **Approvato**

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni;

b) la legge 27 marzo 1980, n. 112;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 1017.

2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 13.

3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO **Approvata**

All'articolo 12, dopo le parole: «apposite convenzioni» *inserire le altre:* «, stipulate con gli enti eroganti le prestazioni»; *sopprimere le parole da* «, stipulate» *a* «prestazioni».

n. 1 IL RELATORE

Allegato B

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5720. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia» (3936) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge, d'iniziativa della senatrice:

D'ALESSANDRO PRISCO. – «Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali» (3937).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia» (3936) *(Approvato dalla Camera dei deputati),* previo parere della 1ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

SPECCHIA ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul contrabbando di tabacchi lavorati esteri» (3925), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 10ª e della 11ª Commissione.

Inchieste parlamentari, deferimento

La seguente proposta di inchiesta parlamentare è stata deferita

– in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

CURTO ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto contrabbando di tabacchi lavorati esteri» (*Doc.* XXII, n. 56)), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 10ª e della 11ª Commissione permanente.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 aprile 1999, ha inviato, ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante: «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano» (n. 421).

Tale richiesta è stata deferita dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il proprio parere entro l'8 maggio 1999.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 7 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sui progetti di decisione che verranno discussi nel corso del prossimo Comitato Esecutivo che avrà luogo il 28 aprile 1999 (n. 422).

Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, ha deferito tale atto al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente l'istituzione del Comitato amministrativo dell'Istituto di studi ed analisi economica (ISAE).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 5ª Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 7 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di tre ordinanze emesse in data 24 febbraio, 20 e 23 marzo 1999 – rispettivamente – dai prefetti di Messina, di Napoli e di Venezia.

Le predette ordinanze saranno trasmesse alla 11ª Commissione permanente.

Mozioni

MICELE, SALVI, MIGONE, BARBIERI, SMURAGLIA, SALVATO, ANGIUS, BERTONI, BONAVITA, CADDEO, CARPINELLI, CAZZARO, DE ZULUETA, GAMBINI, LARIZZA, MACONI, NIEDDU, PAPPALARDO, PETRUCCI, PIZZINATO, SQUARCIALUPI, VELTRI. – Il Senato,

constatato che il debito estero dei paesi in via di sviluppo (PVS) si è mantenuto, secondo dati del FMI, molto elevato nel corso degli anni '90, passando da 1.182 del 1990 a 1.764 miliardi di dollari nel 1997, pur registrando un'attenuazione del rapporto debito/PIL dal 37,4 al 31,6 per cento per gli stessi anni, in ragione sia del miglioramento delle condizioni economiche di alcuni PVS sia per il fatto che è diminuito il flusso di aiuti pubblici da parte dei paesi industrializzati, in conseguenza delle politiche di restrizione dei bilanci e del fatto che ingenti risorse sono state impegnate nei confronti dei paesi dell'Europa centrale e orientale e dell'ex URSS;

visto che il costo del servizio del debito, riferito peraltro a quello effettivamente pagato, in rapporto al complesso delle esportazioni di beni e servizi, si è mantenuto, in tutti gli anni '90, superiore al 22 per cento, con punte del 45 per cento per i paesi dell'America latina;

osservato che all'interno dei PVS particolarmente grave risulta la situazione dei paesi dell'Africa per i quali il rapporto debito/PIL è risultato, nel 1997, pari al 53,3 per cento;

considerato che, secondo gli esempi più citati in letteratura, ci sono PVS che pagano per il rimborso del debito il doppio di quanto spendono per l'approvvigionamento di acqua potabile; che versano 2 dollari USA *pro-capite* per l'assistenza sanitaria e 5 dollari per il servizio del debito (Tanzania); che destinano 3 dollari *pro-capite* alla sanità e 16,7 dollari al servizio del debito (Uganda); o ancora, che, nel periodo 1990-1993, hanno destinato all'istruzione 37 milioni di dollari a fronte di una spesa per servizio del debito di 1.300 milioni di dollari (Zambia);

preso atto che sono operanti interventi da parte del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, nell'ambito di un'iniziativa denominata HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), che mirano al sostegno di quei paesi poveri che hanno un peso del debito insostenibile ma che allo stesso tempo applicano le regole di buona condotta di poli-

tica economica, e che a tali interventi sono stati ammessi finora 20 paesi, in gran parte africani, tra cui Uganda, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guyana, Mozambico e Bolivia;

considerato inoltre che:

con tale iniziativa si punta a piani di ammortamento che riguardano anche debiti multilaterali, mentre sinora gli interventi, nell'ambito del Club di Parigi, hanno riguardato i soli debiti bilaterali;

è contrario anche agli interessi degli stessi paesi creditori insistere sul rimborso di prestiti da parte di paesi gravati di debiti di livello insostenibile, perchè il pagamento del servizio del debito sottrae risorse per lo sviluppo interno, scoraggia gli investitori, favorisce la fuga dei capitali, orienta la produzione verso le esportazioni per accumulare valuta pregiata, favorendo le produzioni monoculturali che sono più soggette alle fluttuazioni dei prezzi internazionali;

una parte del debito formatasi nel tempo è frutto di scelte politiche adottate da regimi dittatoriali per interessi estranei da quelli delle popolazioni, per cui viene significativamente denominato «odious debt» (debito odioso);

considerato infine che gran parte dei crediti vantati nei confronti dei PVS sono dei paesi che ne fanno parte del G-7 oltre che del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale e che l'Italia fa parte del Gruppo dei paesi più industrializzati e finanzia FMI e BM,

impegna il Governo:

ad operarsi, in seno al G-7, affinchè siano adeguatamente finanziate le iniziative HIPC, in modo che siano estesi i programmi di ammortamento del debito, che sia ampliato il numero dei paesi interessati ai programmi e che siano rimossi gli ostacoli all'accesso ai benefici che rischiano tuttora di escludere i paesi più poveri e con un livello di indebitamento insostenibile;

a stabilire un programma di riduzione degli ammontari di debito su base bilaterale da parte di istituzioni pubbliche italiane, fondato su obiettivi di abbattimento del debito più ampi che nel passato;

ad impegnarsi, a livello internazionale, per un piano di intervento straordinario che, all'inizio del nuovo millennio, veda un abbattimento significativo del livello del debito, a iniziare da quello dei paesi più poveri.

(1-00382)

Interpellanze

NOVI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che il prefetto di Caserta su disposizione del Governo avrebbe allertato i suoi uffici per censire le possibilità ricettive delle strutture alberghiere del litorale Domizio al fine di un eventuale trasferimento di profughi del Kosovo;

che il litorale Domizio è stato già penalizzato da analoghe precedenti decisioni che riguardavano migliaia di terremotati napoletani e migliaia di sfollati puteolani al tempo del bradisismo;

che l'eventuale trasferimento dei profughi kosovari sulla riviera casertana provocherebbe il definitivo collasso dell'economia di Terra di Lavoro,

si interroga il ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile al fine di sapere se sia davvero allo studio una decisione così dissennata e punitiva nei confronti degli imprenditori e dei cittadini casertani.

(2-00799)

Interrogazioni

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che secondo fonti della NATO risulta che gli USA hanno già fatto ricorso in Serbia e Kosovo al loro caccia anti-tank A 10, soprannominato dai piloti Warthog (facocero);

che l'A 10 è un aereo corazzato con buone probabilità di sopravvivere al fuoco della contraerea; esso può lanciare bombe a guida laser o missili del tipo Maverick ed è dotato di un micidiale cannone da 30 millimetri;

che questo cannone è un'arma a 7 canne rotanti (con una riserva di 1.174 colpi) che spara ordigni in grado di perforare le corazze dei mezzi blindati; questi proiettili hanno un nocciolo di uranio 238 capace di diffondere la sua radiotattività per un lunghissimo periodo di tempo, come si è potuto constatare dopo la «Tempesta del deserto», contro l'Iraq, all'inizio di questo decennio;

che i proiettili all'uranio 238 sono all'origine della cosiddetta «sindrome del Golfo» che ha colpito soldati statunitensi (ed i loro figli nati dopo il conflitto) che hanno inalato particelle radioattive sprigionate dall'uso di questi proiettili; si deduce – anche se l'opera d'indagine sanitaria è ostacolata in Iraq dall'*embargo* nei confronti di quel paese – che le conseguenze dei proiettili all'uranio 238 abbiano avuto effetti negativi e devastanti anche e soprattutto per le popolazioni che vivono nei territori contaminati,

si chiede di sapere:

quali iniziative siano state assunte dal Governo italiano per impedire la contaminazione radioattiva delle zone della Jugoslavia bombardate da questi proiettili e se non si ritenga che simili armamenti contrastino anche con ogni elementare diritto umanitario di guerra in quanto i loro effetti devastanti sono destinati a durare per decenni e ad incidere fortemente sullo stato di salute della popolazione civile;

in quali basi USA e NATO situate sul territorio italiano siano stoccati i proiettili all'uranio 238 e se questi vengano utilizzati in poligoni nazionali a fini addestrativi.

(3-02750)

VALENTINO, BATTAGLIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che Il Bundensamt für Verfassungshutz (BFV) è l'autorità che nella Repubblica federale tedesca ha compiti di raccolta e di informazione sulle attività, i gruppi e gli individui che operano contro l'ordinamento democratico e la sicurezza della Germania;

che, in forza di tali competenze, il BFV acquisisce informazioni sulle strutture filoeversive ritenute pericolose perchè dedite ad attività destabilizzanti che si realizzerebbero con metodiche violente e antidemocratiche;

che nel proprio sito Internet la BFV ha inserito il partito italiano di Alleanza nazionale tra le realtà politiche di «estrema destra» da ritenersi pericolose quanto i movimenti neonazisti;

che tale indicazione non solo suscita stupore e sconcerto, ma è di inaudita gravità considerato che Alleanza nazionale è un partito presente all'interno del Parlamento italiano che ha espresso un Vicepresidente del consiglio, numerosi Ministri, Sottosegretari, amministratori locali la cui attività politica non può, nella maniera più categorica, esser considerata di matrice violenta o antidemocratica o finalizzata a destabilizzazioni dell'assetto precostituito,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intenda assumere nei confronti della Cancelleria federale tedesca per avere cognizione delle ragioni devianti che hanno determinato l'arbitrario inserimento di un partito con piena legittimità democratica, qual è Alleanza nazionale, tra le organizzazioni politiche eversive ed affinchè venga immediatamente cancellato ogni relativo riferimento non solo dal sito Internet ma da tutti gli obiettivi informativi del BFV.

(3-02751)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. – Premesso:

che con lettera della rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea del 5 marzo 1996 le autorità italiane notificarono alla Commissione delle Comunità europee la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede, fra l'altro, agevolazioni fiscali a favore di talune imprese;

che le stesse autorità italiane sempre con lettera del 13 febbraio 1997 dichiaravano, tra l'altro, di non avere intenzione, in sede di applicazione della legge, di conformarsi alle normative comunitarie che disciplinano il settore automobilistico;

che a tale tesi le autorità italiane sembravano aderire in quanto ritenevano che le normative comunitarie non potevano essere applicate nei cosiddetti «settori sensibili», tra i quali i settori dell'acciaio, dell'automobile, della cantieristica navale e delle fibre sintetiche;

che la Commissione delle Comunità europee, pur approvando in generale la legge n. 549 del 1995, informava l'Italia, con lettera del 21 maggio 1997, della sua decisione di avviare i procedimenti previsti dall'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96 CECA, nonchè dall'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CE, relativi agli aiuti nei setto-

ri sensibili, tra cui, appunto, quelli dell'acciaio, dell'automobile, della cantieristica navale e delle fibre sintetiche;

che nell'ambito di tale procedimento la Commissione, notificando tale decisione agli altri Stati membri e ai terzi interessati, ha invitato il Governo italiano e presentarle le sue osservazioni;

che in seguito a tale azione, Comitè International de la rayonne et des fibres synthetiques, British Steel, UK Steel Association, Wirtschaftsvereinigung Stahl, nonchè la Danimarca, intervenivano con osservazioni per sostenere la fondatezza dell'avvio del procedimento deciso dalla Commissione;

che con lettera del 24 ottobre la Commissione trasmetteva all'Italia le citate osservazioni degli Stati membri e dei terzi interessati;

che alla data del 20 aprile 1998 le autorità italiane non avevano ancora formalmente risposto all'ultima comunicazione della Commissione, nè a quella precedente del 21 maggio 1997 nella quale la Commissione informava della decisione di avviare i procedimenti di infrazione;

che l'inerzia delle autorità italiane pare ancora più grave se si considera che non sono state invocate alcune deroghe per giustificare le eventuali compatibilità degli aiuti di cui hanno potuto beneficiare le imprese siderurgiche e considerando pure che nessuna autorizzazione preliminare era stata chiesta alla Commissione;

considerato:

che gli aiuti concessi dall'Italia sotto forma di agevolazioni fiscali in forza della legge durante l'anno 1996 alle imprese siderurgiche nonchè agli altri settori sensibili risultano essere illegali perchè privi dell'autorizzazione preventiva dalla Commissione e perchè comunque incompatibili con la normativa vigente;

che la Commissione europea ha adottato in data 13 maggio 1998 la decisione di dichiarare illegali gli aiuti di Stato concessi in forza della legge n. 549 del 1995 sotto forma di agevolazione fiscale a favore di imprese siderurgiche soggette al Trattato CECA, in quanto concesse in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 2496/96 CECA e comunque incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio in forza dell'articolo 4, lettera C, del Trattato CECA;

che la Commissione europea sempre con provvedimento datato 13 maggio 1998 ha ingiunto all'Italia «di fornire alla Commissione, entro un mese dalla notificazione della precedente decisione, ogni elemento ed informazione utili per permettere alla Commissione di valutare la compatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato concessi in forza della legge n. 549 del 1995, in favore delle imprese dei settori della cantieristica navale, automobilistico e delle fibre sintetiche»;

che sempre la Commissione europea con medesima decisione al comma 2 dell'articolo 3 ha dichiarato che «tali aiuti di Stato sono illegali, perchè concessi in violazione dell'obbligo della preventiva notificazione di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CEE»;

che ancora la Commissione, all'articolo 2 del predetto provvedimento decisionale, imponeva all'Italia di recuperare gli aiuti concessi,

maggiorati degli interessi maturati dal momento della concessione degli aiuti fino alla data della restituzione,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia al momento lo stato dell'intera materia;

se si sia adempiuto al recupero imposto dalla Commissione europea;

a quanto ammonti il totale complessivo degli aiuti illegittimamente corrisposti;

quali siano stati i motivi per cui pare non si sia risposto formalmente alle sollecitazioni della Commissione europea;

quali iniziative si intenda assumere al riguardo;

quale sarà il costo che il paese sopporterà in caso di mantenimento da parte della Commissione europea dell'atteggiamento e delle valutazioni sino ad ora assunte;

se non si ritenga infine di dover riferire tempestivamente in Parlamento.

(3-02752)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa* – Premesso:

che la guerra nel Kosovo, oltre ai tragici e drammatici risvolti, tipici di ogni conflitto, ha indirettamente determinato la sospensione del traffico aereo civile degli aeroporti di Bari e di Brindisi;

che nel frattempo, per ridurre i disagi, il traffico aereo è stato convogliato sull'aeroporto di Taranto;

che questo sforzo non è assolutamente sufficiente, soprattutto se si considera l'imminenza della stagione turistica;

che da anni l'intera provincia di Lecce chiede la riapertura ai fini civili dell'aeroporto di Galatina,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza riaprendo finalmente al traffico civile l'aeroporto di Galatina, come da anni richiesto dall'intera regione Puglia.

(4-14821)

MUNDI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il trasporto ferroviario riveste una importanza fondamentale per lo sviluppo dell'economia e del turismo delle regioni meridionali e che il Governo ha in varie occasioni manifestato, attraverso apposite leggi e decreti, un concreto interesse per rilanciare l'economia e l'occupazione nelle suddette regioni;

che lo sviluppo economico, imprenditoriale, occupazionale della capitanata è da oltre un cinquantennio strettamente legato al collegamento ferroviario e alla stazione di San Severo;

che è stato da più parti ventilato che la stazione ferroviaria di San Severo subirà nuovi tagli;

che tra automatizzazione della linea e riduzione dei costi saranno soppresse le figure di capostazione e del suo assistente;

che è quasi certa la chiusura della biglietteria da affidarsi probabilmente ad un esterno;

che quelli che fino a qualche tempo fa erano timori hanno trovato conferma a Roma presso la Commissione trasporti della Camera dei deputati;

che, infatti, risulta al vero che lo scalo sanseverese rientra nel progetto delle Ferrovie della Stato e se non ci saranno novità dovrà cedere anche quei servizi che poco lo differenziano da un impianto campestre;

che si è assistito ad uno scippo continuo: dalla riduzione scriteriata di collegamenti regionali da e per il capoluogo alla soppressione di figure professionali come il capostazione titolare, il segretario, senza dimenticare il deposito merci, chiuso nonostante l'elevato traffico;

che, nonostante le continue azioni dell'interrogante, senza pause, c'è stata una indifferenza quasi generale;

che, nonostante lo scalo di San Severo si trovi in una posizione strategica e al capolinea di collegamenti in arrivo dal Gargano e dal Subappennino con incassi per biglietti venduti di gran lunga superiori a quelli della vicina Termoli, nessuno è stato capace di sventare i continui attacchi;

che la stazione di San Severo ha sempre rappresentato onore e vanto delle Ferrovie dello Stato, finanche teatro di eroiche gesta nell'ultimo conflitto mondiale, strappata alla distruzione di incursioni aeree nemiche;

che per la suindicata stazione i dispiaceri sembra che non debbano finire mai: si ricordi, infatti, che essa è stata privata del presidio della Polfer, ha subìto lo smaltellamento del posto di blocco, ha sopportato la riduzione drastica delle fermate,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda urgentemente adottare per evitare che un importante scalo ferroviario, come la stazione di San Severo, già oggetto di tagli e cancellazioni di fermate di importanti convogli regionali, non sia ulteriormente penalizzata dalle misure ventilate dalle Ferrovie dello Stato.

(4-14822)

NAVA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che con legge n. 95 dell'8 marzo 1989 veniva istituito l'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario del seggio elettorale, comprendente un numero complessivo di scrutatori e segretari da nominare nel comune;

che con legge n. 449 del 27 dicembre 1997 veniva fatto obbligo ai comuni di rideterminare e sopprimere le sezioni elettorali con un numero di iscritti inferiore a 500 elettori;

che la quasi totalità dei comuni è stata costretta a rideterminare e diminuire le sezioni elettorali nel rispetto della normativa innanzi richiamata, con la conseguenza che gli albi delle persone idonee all'ufficio di

scrutatore e di segretario sono attualmente sovradimensionati dovendosi nominare un minor numero di scrutatori, nel rispetto della previsione normativa,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per riequilibrare il rapporto di cui trattasi e soprattutto se non ricorrano le circostanze per rilegiferare sulla materia, in considerazione delle proteste di quanti esclusi dall'albo sin dalla sua origine non potranno mai assolvere alla funzione di scrutatore e segretario di seggio, per effetto delle norme in vigore.

(4-14823)

PETTINATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nell'aprile del 1997 la procura della Repubblica di Perugia – presso la quale era confluita una parte delle indagini (precisamente i filoni «Ferrovie» e «Magistrati romani») iniziate dalla procura della Repubblica di La Spezia a partire dalle intercettazioni telefoniche compiute dal GICO di Firenze – conferiva, confermando l'incarico dato dai magistrati di La Spezia, incarico di consulenza tecnica per la trascrizione delle intercettazioni, da effettuarsi su una copia, fornita dal Gico ai magistrati spezzini, dei nastri originali nei quali erano registrate le conversazioni intercettate presso la società Part Imm. del finanziere Pierfrancesco Pacini Battaglia;

che consulenti tecnici venivano nominati i signori Giovanni Pirinoli e Francesco Pirinoli, i quali nel procedimento di La Spezia si domiciliavano presso la società Carro srl, con sede a Milano in piazza Duca D'Aosta, e nel procedimento di Perugia presso un'altra società, la Carro 2001 srl con sede sempre a Milano ma in via S. Antonio Maria Zaccaria;

che il 26 febbraio 1998 il pubblico ministero di Perugia, dottoressa Silvia Della Monica, liquidava ai periti, per l'incarico conferito (in data 11 aprile 1997 ed in data 30 giugno 1997):

lire 6.728.400 quale onorario per la loro attività professionale;

lire 319.788.600 quale «rimborso delle spese sostenute e documentate agli atti»; la «documentazione» citata dal pubblico ministero consiste, in pratica per intero (lire 318.112.200) in 4 fatture emesse dalla società Carro 2001 srl, costituita il 4 aprile 1997, vale a dire appena sette giorni prima del conferimento dell'incarico;

che per l'esecuzione del loro incarico i consulenti si sono, infatti, avvalsi dell'opera di alcune società, a loro stessi riferibili, o da loro create, che – a quanto risulta dagli atti di un giudizio civile pendente dinanzi il tribunale di Perugia ad iniziativa di alcune persone interessate alle indagini penali – si sono avvicendate nella esecuzione degli incarichi peritali conferiti ai signori Pirinoli da più di una procura;

che dalla documentazione contabile depositata nel citato giudizio civile risulta giustificata in maniera sommaria e soprattutto parziale l'attività svolta da soggetti esterni alle società di cui sopra (che, peraltro, risultano sorprendentemente prive di dipendenti stabili), dei quali si presume non sia stata in alcun modo controllata l'idoneità professionale al-

lo svolgimento dell'incarico, ma, quel che è più grave, tale attività, sul totale di quasi lire 320.000.000, è allo stato giustificata solo per circa 81 milioni di lire;

considerato anche il dato singolare che le ingenti spese per l'opera svolta dai consulenti vengono ad essi fatturate dalla/dalle società che in pratica sono di loro proprietà o nelle quali essi sono comunque fortemente interessati, e l'ulteriore elemento costituito dal fatto che, avendo il pubblico ministero autorizzato, per le operazioni di duplicazione, l'utilizzo degli apparati giudiziari RT2000 in uso ad uffici giudiziari (ci si chiede quali), i costi relativi a queste operazioni non potrebbero essere liquidati ai consulenti, nè ad altri, se non per quanto riguarda il lavoro delle persone che le abbiano eventualmente compiute e previa certificazione, rilasciata dagli uffici interessati, dell'avvenuta utilizzazione delle apparecchiature pubbliche;

che l'incarico peritale citato non è, presumibilmente, l'unico in Italia ad esser stato conferito e compensato con i criteri di estrema superficialità con cui sembrano essere stati, dal pubblico ministero perugino, liquidati spese ed onorari e controllato il lavoro dei consulenti e la precaria (più esattamente inesistente) documentazione dimostrativa dell'entità (ma anche della qualità) di tale lavoro;

che la spesa complessiva per la trascrizione delle intercettazioni sembra avere sfiorato nell'anno appena trascorso i 50 miliardi e che, spesso, così come accade nel procedimento oggetto della presente interrogazione, si tratta di consulenze suscettibili di essere in parte od in tutto rifatte nel prosieguo dei procedimenti,

si chiede di sapere:

se si ritenga legittimo o comunque opportuno che, in materie assai delicate come quella cui qui ci si è riferiti, venga data ai consulenti l'autorizzazione ad avvalersi di società operanti nel ramo senza alcun preventivo controllo della qualità professionale dei loro dipendenti, o, peggio, della esistenza stessa di dipendenti tecnicamente qualificati;

se non si ritenga che episodi come quello citato evidenzino una preoccupante carenza di garanzia del rispetto del segreto istruttorio (come peraltro dimostrato dalla amplissima diffusione avuta dalle conversazioni del Pacini Battaglia già nella stessa prima fase delle indagini) e quali iniziative si intenda adottare al riguardo;

se si ritenga opportuno il conferimento di incarichi peritali da effettuare su copie dei nastri e non sugli originali, con il prevedibile rischio di contestazioni sulla validità e comunque di dover ripetere le operazioni nella stessa fase delle indagini od in quella dibattimentale;

se risulti o meno, che nella fase della liquidazione dei compensi e delle spese, venga, dalle autorità giudiziarie che vi provvedono, verificata la conformità dell'adempimento peritale alle disposizioni vigenti, a partire dal numero minimo di battute per pagina dell'elaborato finale, e se i compensi per l'opera materiale di trascrizione siano o meno rapportati a tali disposizioni;

in caso negativo, quali iniziative si intenda intraprendere sia in relazione alla eventuale violazioni delle citate disposizioni sia al recupero delle somme indebitamente sborsate dalla pubblica amministrazione. (4-14824)

SPECCHIA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. – Premesso:

che con lettera ed interrogazione 4-03417 del 13 dicembre 1996 lo scrivente richiamava l'attenzione del Ministero per i beni culturali sull'antica chiesa di San Vito Martire di Ostuni del 1750 e sul contiguo antico monastero delle Monacelle che è sede da diversi anni dell'importante Museo delle civiltà preclassiche;

che con le due iniziative veniva rappresentata la situazione di degrado delle due importanti strutture e si faceva tra l'altro presente che addirittura nella chiesa di San Vito Martire entrava acqua dal tetto;

che il 17 aprile 1997 il dottor Mario Serio, direttore dell'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici e culturali del Ministero, su richiesta del Ministro per i beni culturali onorevole Walter Veltroni, inviava in risposta allo scrivente una relazione ispettiva, a seguito di sopralluogo, contenente anche una nota del soprintendente della Puglia per i beni culturali e ambientali, architetto Roberto Di Paola;

che nella risposta e nei documenti allegati, per quanto riguarda il convento delle Monacelle, sede del museo, veniva sostanzialmente sottovalutato il problema e si affermava che «si registra il normale livello conservativo sotto il profilo statico»; si suggeriva «di eseguire opere di finitura interne quali ad esempio intonaci» e si concludeva che «il Museeo merita un intervento di restauro e di adeguamento funzionale anche se non massiccio ed articolato nel tempo. Sarebbe utile per questo che «il Museo, il comune e la soprintendenza predisponessero un progetto concordato, un elenco di priorità ed un piano finanziario»;

che, fatto gravissimo, nulla si diceva invece sulle condizioni di grave degrado della chiesa di San Vito Martire;

che successivamente niente è stato fatto nè dal comune nè dalla sovrintendenza anche se per il monastero delle Monacelle esiste dal 1995 un progetto generale di recupero che è stato tra l'altro dichiarato ammissibile per finanziamenti dell'Unione europea e però non inserito in posto utile nella graduatoria;

che lo stesso progetto è ora in attesa della definizione delle procedure per i POP 2000-2006, nella speranza che queta volta venga finanziato;

che, anche a seguito dell'inerzia del comune e della soprintendenza, la situazione di degrado della chiesa di San Vito Martire e del Convento delle Monacelle si è andato aggravando;

che soltanto negli ultimi mesi la soprintendenza di Bari si è accorta che nella chiesa di San Vito Martire piove e che è necessario intervenire con urgenza;

che in particolare il 27 gennaio 1999 il soprintendente ha invitato il comune ad adottare le necessarie misure di bonifica e manutenzione delle coperture della chiesa di San Vito minacciata da consistenti infiltrazioni di acque meteoriche;

che nei giorni scorsi lo stesso sovrintendente ha diffidato il comune a trasmettere entro 30 giorni il progetto di risanamento delle volte e di recupero delle strutture murarie della chiesa;

che il comune di Ostuni, nonostante le proposte emendative dello scrivente e le richieste del comitato cittadino per la tutela dei beni culturali, non ha ritenuto di prevedere nel bilancio di previsione per il 1999 un apposito investimento per il recupero della chiesa e del convento o quanto meno per i lavori più urgenti e che al momento vi sarebbe la disponibilità di circa 100 milioni, non certamente sufficienti nemmeno a realizzare i lavori richiesti dal soprintendente;

che è pertanto necessario che il Ministero per i beni e le attività culturali concorra con un proprio intervento finanziario;

che bisogna anche istituire un tavolo operativo soprintendenza-comune-regione, per programmare e finanziare il completo recupero della chiesa e del convento,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere.

(4-14825)

WILDE. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che il commercio tradizionale, nel settore dei prodotti di largo consumo, è destinato a subire una ulteriore drastica riduzione della quota di mercato per effetto del decreto legislativo Bersani e della moneta unica europea;

che, secondo l'Università Bocconi, la quota di mercato dei negozi tradizionali stimata intorno al 40 per cento nel '90 calerà dal 24 per cento del '98 fino al 15 per cento nei prossimi tre-quattro anni; nello stesso tempo la quota complessiva di supermercati e ipermercati salirà dal 54 per cento al 65 per cento e sarà trainata dalle megastrutture, la cui quota dovrebbe salire dal 13 per cento al 20 per cento;

che la AC-Nielsen conferma che entro il 2000 dai 434.000 negozi in attività effettiva del 1998 a fronte dei 762.046 del 1991 si passerà entro la fine del 1999 a 404.000, per calare ulteriormente a 383.000 entro il 2000;

che dalle rilevazione dell'Unioncamere emerge infatti che il saldo tra iscrizioni e cancellazioni di attività distributive alle camere di commercio è di meno 12.557 attività;

che la situazione relativa al settore del commercio sta subendo una forte e rapida razionalizzazione che pone in pericolo numerosissime microimprese commerciali sia nel settore alimentare che del dettaglio tradizionale e ponendo le rimanenti in posizione extramarginale; tra l'altro molte imprese non possono chiudere perchè vincolati da prestiti bancari e splafonamenti nei fidi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, soprattutto in questa fase di trazione e razionalizzazione, tra l'altro molto veloce, trovare le idonee soluzioni atte ad ammorbidire l'impatto cui vanno incontro le microimprese, dovuto in maggior parte al decreto che disciplina il settore del commercio;

se il Ministro non ritenga opportuno che le banche pratichino una politica meno aggressiva soprattutto nell'attuazione delle direttive

dei rientri, essendo noto il particolare momento storico, legato all'entrata in vigore del decreto, alla moneta unica ed a una fase congiunturale in cui la domanda risulta essere ai minimi storici;

se non si ritenga che un intervento sia auspicabile anche per mantenere presente l'allocazione del negozio tradizionale nei centri storici e nelle periferie, così da soddisfare i consumi di prima necessità dei consumatori, soprattutto degli anziani.

(4-14826)

CAPALDI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il comune di Soriano nel Cimino (Viterbo) con atto consiliare n. 33 del 12 maggio 1998 deliberava di procedere alla alienazione mediante pubblico incanto di alcuni beni immobili e tra questi un «terreno sito in località "Pietreto", della superficie complessiva di ettari 47.89.80, coltivato a bosco ceduo, prezzo a base d'asta lire 431 milioni (libero)»;

che la giunta comunale con proprio atto n. 133 del 29 maggio 1998 approvava il relativo bando di gara;

che, a seguito del verbale di gara del 23 giugno 1998 dal quale risultava aggiudicatoria la Ditta Rossi Vincenzo al prezzo offerto di lire 513.105.500, la giunta comunale con atto n. 239 del 27 ottobre 1998 procedeva alla conclusione della procedura di vendita «conclusa a corpo e non a misura», approvando lo schema di contratto e destinando il ricavato al miglioramento del patrimonio;

che nel mese di settembre sono state eseguite sul terreno oggetto di compravendita operazioni di «carotaggio» con accessi che non trovano alcun riscontro autorizzativo e di cui non esiste traccia negli atti del comune;

che nella seduta del 21 settembre 1998 il consiglio comunale di Soriano nel Cimino con provvedimento n. 87 ha provveduto a dichiarare indifferibili ed urgenti i lavori di rifacimento del tetto delle locali scuole elementari approvandone il progetto preliminare ripartendolo in due lotti funzionali per un importo complessivo di lire 278.292.244;

che la giunta del comune di Soriano nel Cimino con delibera n. 233 del 22 settembre 1998 prendendo atto che il signor Vincenzo Rossi, aggiudicatario del terreno in località «Pietreto», risultava essere anche il titolare dell'impresa di costruzione Fenice srl con sede in Viterbo, autorizzava una indagine esplorativa per l'affidamento alla stessa ditta dei lavori di rifacimento del tetto delle scuole elementari individuando così in uno stesso soggetto, il signor Rossi, il rapporto debito/credito essendo l'opera finanziata con i proventi dell'alienazione del terreno in località «Pietreto», singolarmente individuando quale stesso nucleo di interessi una persona fisica, aggiudicataria di una procedura di alienazione di un terreno, ed il titolare di una società con propria ed autonoma personalità giudirica, il tutto eludendo il parere espresso dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale il quale precisava che: «La trattativa privata deve essere disposta, pure con i motivi dell'urgenza, secondo quanto previsto dal comma 5 della legge n. 109 del 1994, articolo

23», evitando di interpellare idonee ditte disponibili *in loco* e rivolgendosi ad imprese di altro comune;

che la giunta del comune di Soriano nel Cimino con atto n. 253 del 10 ottobre 1998 procedeva all'affidamento dei lavori di rifacimento delle scuole elementari a trattativa privata alla impresa Fenice srl che a seguito dell'atto giuntale n. 233 del 22 settembre 1998 si era dichiarata disponibile;

sottolineato che la formale conclusione della alienazione del terreno in località «Pietreto» avverrà soltanto il 27 ottobre 1998 con atto giuntale n. 259 superando «le minute mancate corrispondenze delle misure catastali» che avevano bloccato la procedura,

l'interrogante chiede di conoscere:

se la trattativa privata intrapresa dalla giunta del comune di Soriano per il rifacimento del tetto della scuola elementare non sia, di fatto, servita a concludere una precedente procedura di alienazione di un terreno avviata tramite apposito bando di gare cui il signor Vincenzo Rossi aveva probabilmente partecipato, interessato all'uso dello stesso per fini estrattivi di materiali silicei la cui consistenza è stata verificata e probabilmente ritenuta insufficiente con le attività di cabotaggio successive all'offerta; probabilmente tale verifica avrebbe raffreddato gli interessi e ritardato la procedura di alienazione su cui si sarebbe inserito in termini condizionanti l'affidamento dei lavori edili sopra indicati;

se non si ritenga inoltre che nei fatti esposti non vi sia materia che interessi il giudice penale e quello amministrativo.

(4-14827)

BEVILACQUA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella tarda serata di ieri, 7 aprile 1999, a Tropea (Vibo Valentia) alcuni ignoti hanno sparato quattro colpi di pistola calibro 7,65 contro lo studio di un professionista nel quale si trovava, oltre al titolare, il sindaco della cittadina calabrese, professor Gaetano Vallone;

che quanto accaduto lascia presumere che bersaglio degli attentatori dovesse essere il sindaco, considerato che quest'ultimo da tempo è fortemente impegnato nella lotta contro la criminalità del territorio;

che appare evidente la necessità di fronteggiare il crimine, adottando tutte le misure necessarie volte a prevenirne ulteriori sviluppi,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di dover adottare iniziative volte al potenziamento dell'organico delle forze di polizia, al fine di attuare un più razionale controllo del territorio e al fine di garantire maggiore sicurezza alla popolazione;

se non si ritenga, altresì, opportuno dotare il sindaco del comune di Tropea del servizio di scorta, considerato l'allarmante episodio che per una fortuita quanto fortunata circostanza non ha prodotto ben più gravi conseguenze, ma che non può non essere inteso come un preoccupante quanto durissimo attacco alle istituzioni e che come tale non può dalle istituzioni medesime essere pericolosamente sottovalutato.

(4-14828)

SERVELLO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la direzione provinciale del lavoro di Milano - sezione circoscrizionale di Magenta, ha provveduto a rivedere il punteggio per l'avvio a selezione del signor Carmelo Leto;

che, all'atto della sua candidatura, avvenuta il 31 marzo 1998, fu utilizzata la graduatoria degli iscritti al 31 marzo 1996; infatti, con nota della direzione regionale del lavoro del 28 gennaio 1998 era stato precisato che le graduatorie dovevano essere approvate dalla competente commissione entro il 20 marzo 1998 e immediatamente pubblicate; ad esse si doveva fare riferimento a partire dal 1° aprile 1998;

che in tale graduatoria il signor Leto era stato inserito a seguito di trasferimento da Palermo;

che la sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura di Palermo gli aveva attribuito un'anzianità d'iscrizione dal 27 agosto 1992, nessun reddito e nessun carico familiare;

che a Palermo, al signor Carmelo Leto, era stato riconosciuto un punteggio di 947 punti, desunto con la riduzione del 10 per cento (così come stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1998) dello spettante punteggio di 1.052 punti, in quanto detta circoscrizione presentava un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale;

che, con telex n. 4603 del 9 agosto 1991, il competente Ministero ha disposto la soppressione della riduzione innanzi richiamata;

che, a seguito di tale stato di cose, il signor Carmelo Leto è stato avviato a selezione utilizzando la graduatoria degli iscritti al 31 dicembre 1996, e previo reintegro del punteggio complessivo di 1.052 punti;

l'interrogante chiede di conoscere se si intenda procedere con la massima urgenza alla definizione della selezione di cui in premessa. (4-14829)

TABLADINI, PIANETTA, WILDE, COLLA, CARUSO Antonino, VENTUCCI, CASTELLI, BARBIERI, PARDINI, FIGURELLI, NOVI, AZZOLLINI, TERRACINI, PALOMBI, LO CURZIO, LAGO, PELLICINI, GUBERT, MACERATINI, BERTONI, CORSI ZEFFIRELLI, RAGNO, VERTONE GRIMALDI, SELLA di MONTELUCE, ROBOL, PELLEGRINO, SENESE, SERVELLO, BEVILACQUA, BONATESTA, CUSIMANO, CECCATO, ROSSI, CRESCENZIO, GERMANÀ, D'ALÌ, MARINI, DE MARTINO Guido, MONTAGNINO, PASTORE, BUCCI, ASCIUTTI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che a Roma, in località Mostacciano, esiste una realtà ospedaliera di grandi dimensioni, l'ospedale San Raffaele, che è tutt'ora sottoutilizzata per la mancanza di una convenzione con il Servizio sanitario nazionale;

che questa struttura, anche solo per le dimensioni, sorge con la vocazione d'essere un vero polo ospedaliero che si rivolge prevalentemente a tutti i cittadini, senza discriminazioni di ordine economico;

che la stessa «filosofia» della fondazione, cui fa capo la struttura in oggetto, non pone al primo posto un concetto meramente economico ma un aiuto di alto livello alla popolazione con problemi di salute, popolazione che in fin dei conti chiede che venga rispettato uno dei diritti fondamentali sanciti dal vivere civile;

che la stessa fondazione opera già con strutture convenzionate in altre località del paese come, ad esempio, a Milano, ove il San Raffaele, a parte le polemiche degli ultimi giorni, si è distinto e si distingue per l'alta professionalità del suo personale medico e infermieristico, con punte di competenza e preparazione in campo chirurgico tali da evitare i viaggi della speranza all'estero, con i relativi costi economici e con il disagio dei familiari;

che lo spirito della struttura di codesta fondazione è legato alla ricerca scientifica in modo da proporre il «meglio» anche in campo europeo, così che non sono rari ricoveri di cittadini provenienti da altre nazioni;

che per una volta tanto i primari dei vari reparti sono scelti per la loro indiscutibile professionalità e capacità e si evita così il malcostume di primariati concessi spesso per ragioni assolutamente indipendenti dalle capacità, fatto che ha dato luogo ai troppi episodi di malasanità;

che la struttura esistente a Roma è già completa di apparecchiature di alto livello nonchè del relativo personale e pronta a funzionare a pieno regime nel giro di poche settimane;

che la zona ove sorge tale struttura appare decentrata rispetto alle realtà ospedaliere della città di Roma e che quindi risulta essere di primaria importanza anche la sua collocazione topografica;

che il Servizio sanitario nazionale ha fatto convenzioni con realtà, quali piccole cliniche, ambulatori o strutture spesso inadeguate, che hanno portato ad episodi che finiscono nei titoli della cronaca nera,

si chiede si sapere:

quali siano le ragioni di codesto accanimento nel negare la possibilità ad un polo medico chirurgico, che si prospetta di primaria importanza per la salute del cittadini romani e del Centro-Sud, di operare a supporto delle strutture pubbliche;

se si debbano accreditare le voci circa il fatto che la presenza a Roma di un polo medico chirurgico di primaria importanza gestito da ambienti religiosi vedrebbe nel San Raffaele un concorrente e mal si adatterebbe ad un inevitabile confronto.

(4-14830)

MANIERI, PELLEGRINO, BATTAFARANO, CAMO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle comunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che in relazione alle operazioni militari della NATO nei confronti della Serbia la regione Puglia, che come è noto è quella più prossima alle zone interessate dalle attività belliche, comincia a risentire pesantemente le conseguenze negative di questa sua po-

sizione, soprattutto dal punto di vista economico-produttivo e di sviluppo;

che alla luce di tale situazione, infatti, non poche fiorenti aziende della regione, significative, nel contesto economico, per solidità, dimensione occupazionale e fatturato, basano la propria attività commerciale sulle relazioni internazionali;

che è risaputo che i tempi del commercio mondiale si misurano sulle ore; la globalizzazione fa sì che se un mercato di approvvigionamento non è agibile ci si possa indirizzare su un'altra parte del pianeta, che può essere raggiunta nel corso della stessa giornata: andata e ritorno; gli spostamenti con altri mezzi (treno-auto) non sono proponibili; tutto ciò quindi si sta traducendo in un danno incalcolabile per le aziende pugliesi collegate ai mercati internazionali;

che perdere quote di mercato, a livello internazionale, è molto compromettente perchè non è detto che se ne possa acquisire un altro, e pertanto è gravissimo il pericolo di uscita dal mercato internazionale per le aziende, le maestranze, il territorio pugliese;

che la sospensione del traffico aereo civile degli aeroporti di Bari e di Brindisi che tanto ha contribuito a contrarre le opportunità dei mezzi di scambio e di affari, costituisce una spina nel fianco per l'economia pugliese, soprattutto per le prospettive economiche del turismo;

che inoltre, per non compromettere il livello di flussi turistici tradizionali, in vista della stagione estiva, è indispensabile una rete di informazione che rassicuri i potenziali turisti sia per la sicurezza sia per l'accoglienza da parte degli operatori pugliesi,

si chiede di conoscere:

se il Governo non ritenga indispensabile, per un atto di doverosa solidarietà e di sostegno alla Puglia, frontiera del conflitto bellico in atto, usare tutti i mezzi di comunicazione di massa di cui il Governo stesso dispone per informare l'opinione pubblica sullo stato di sicurezza e di accoglienza che, nonostante tutto, sono garantite in Puglia, una delle regioni turistiche per antonomasia;

quali provvedimenti urgenti il Governo intenda assumere a sostegno dell'economia pugliese.

(4-14831)

MANIERI, SALVATO, DEL TURCO, D'ALESSANDRO PRISCO, CAMO, MARINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che le terribili condizioni umane cui il popolo kosovaro è costretto dalle deportazioni e dalla pulizia etnica messe in atto da Milosevic impongono un richiamo alla solidarietà per poter alleviare le sofferenze e prevenire la morte e le epidemie dovute agli stenti, che un così alto numero di profughi rende inevitabili, alla luce della enorme mobilitazione di mezzi e di risorse che gli interventi sanitari ed umanitari richiedono;

tenuto conto che la TV di Stato e le televisioni private mandano continuamente in onda trasmissioni che elargiscono, quotidianamente, attraverso concorsi a premio di ogni genere, ingenti somme di danaro,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga doveroso invitare tali emittenti a coniugare l'incentivazione alle trasmissioni attraverso i premi con la promozione della solidarietà, destinando quote di ogni premio a sostegno della «Missione Arcobaleno».

(4-14832)

STANISCIA e VISERTA COSTANTINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il governo Berlusconi non solo ha concordato con la comunità l'uscita dell'Abruzzo dall'obiettivo 1, ma non si è preoccupato neanche di pattuire le agevolazioni delle quali l'Abruzzo avrebbe potuto usufruire dopo l'uscita dal medesimo obiettivo;

che l'Abruzzo è stato la prima regione ad uscire dall'obiettivo 1, per quattro anni è rimasta in una situazione di incertezza, tuttora non si conosce la sua posizione nell'ambito dei programmi comunitari: dal 31 dicembre 1996 a tutt'oggi essa non è stata ricompresa in nessun obiettivo e in nessun tipo di agevolazione;

che la regione Abruzzo, per quattro anni, ha probabilmente dovuto scontare il fatto di essersi «permessa» di superare la media europea per reddito pro capite, essa è stata esclusa dai benefici comunitari e, nonostante dal 1997 sia ricompresa giuridicamente nei benefici di cui all'articolo 92.3.c. del Trattato di Roma, spesso non ha potuto usufruire neanche delle agevolazioni nazionali, tali circostanze hanno reso, di fatto, l'Abruzzo una regione extra-europea ed extra-italiana;

che l'economia della regione necessita di una fase di aiuti transitoria per non compromettere i risultati raggiunti e per consentire un suo inserimento graduale tra le economie forti;

che nel documento conclusivo del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 1999, al punto 42, «Sostegno Transitorio», si sostiene che «Un adeguato sostegno transitorio per le regioni che non sono più ammissibili all'aiuto costituisce la necessaria contropartita ad una maggiore concentrazione dei fondi strutturali, in modo da non compromettere i risultati garantiti dagli aiuti strutturali nelle regioni dell'ex obiettivo 1, e da sostenere la fine del processo di riconversione nelle zone che non saranno più ammissibili ai sensi dell'obiettivo 2/5 b», mentre al punto 44, lettera *m)* si afferma testualmente: «Durante l'esame dell'ammissibilità per l'obiettivo 2 sarà riservata particolare attenzione alle zone dell'Abruzzo adiacenti alle regioni dell'obiettivo 1»;

che l'interpretazione che rappresentanti delle istituzioni, esperti economici e giornali hanno dato è stata quella che all'Abruzzo era stato riconosciuto il diritto ad un «atterraggio morbido» tra le economie forti;

che l'economista Pier Carlo Padoan sul giornale l'Unità del 27 marzo 1999 commentando positivamente l'accordo raggiunto a Berlino afferma: «Non va, inoltre, trascurata l'inclusione di un'azione d'intervento specifico a favore dell'Abruzzo, regione che è stata «dimenticata» nel bilancio precedente tra quelle da inserire nel «phasing out» delle regioni coperte dall'obiettivo 1»;

che i giornali locali abruzzesi, nei giorni successivi al Consiglio europeo di Berlino, sono stati unanimi nell'interpretare le conclusioni dello stesso nel senso di una inclusione dell'Abruzzo nelle agevolazioni previste per una esclusione graduale dall'obiettivo 1;

che «l'Abruzzo», si dice, «è stato inserito tra le regioni che potranno godere del «phasing out»;

che «le conclusioni del vertice di Berlino sono per noi (comunicato della Giunta regionale) di grandissima soddisfazione, un risultato straordinario»;

che «la decisione del Consiglio dei Ministri d'Europa... per l'Abruzzo sta a significare», annota un altro giornale, «che nel periodo che va dall'anno 2000 al 2006, l'economia della Regione nel suo complesso si potrà avvalere di una serie di aiuti finanziari che saranno destinati alle strutture pubbliche come alle aziende private»;

che «l'Abruzzo», si continua, «sarà tra le aree europee che usufruiranno dei sostegni per uscire in maniera graduale («phasing out») dal sistema degli aiuti dell'obiettivo uno»;

che qualcuno, invece, ha dato dell'accordo di Berlino un'interpretazione diversa: l'Abruzzo, è stato detto, non rientrerà nel «phasing out», ma potrà avere consistenti finanziamenti sulla base di un progetto elaborato e proposto dalla regione;

che queste interpretazioni non sono, forse, le più rispondenti alla lettera dell'accordo, visto che il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole D'Alema, ha scritto al Presidente del Consiglio europeo, signor Schroeder, nei seguenti termini: «Desidero richiamare la sua attenzione sul seguito positivo da dare alla situazione particolare dell'Abruzzo che necessita di una soluzione tecnica coerente con lo spirito del compromesso raggiunto» (Berlino 24-25 marzo 1999);

che, se l'Abruzzo rientri tra le regioni di cui al punto 42, tra le «regioni dell'ex obiettivo uno», non è necessario quanto affermato nella lettera *m)* di cui al punto 44;

che, se l'Abruzzo non rientri tra le regioni di cui al punto 42, quanto affermato alla lettera *m)* del punto 44 non ha nessun senso in quanto questa regione, in base ai criteri stabiliti dalla Comunità non rientra nell'obiettivo 2 né nessuna sua parte è «adiacente alle regioni dell'obiettivo uno»;

che, anche interpretando estensivamente la lettera *m)* di cui sopra solo una parte limitata della Regione Abruzzo avrebbe una fase transitoria;

che i tecnici dovranno tradurre nei regolamenti la volontà politica, dovranno passare dalle parole ai fatti, è in questa fase che si deciderà di quali agevolazioni potranno usufruire il sistema produttivo e la società abruzzese dal 2000 al 2006,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga opportuno e urgente chiarire come debbano essere interpretate le conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo per la parte riguardante l'Abruzzo;

se non considerino indispensabile intervenire immediatamente presso gli organi comunitari competenti per fare in modo che l'Abruzzo

rientri tra le «regioni dell'ex obiettivo 1» di cui al punto 42 dello stesso documento;

se non si reputi necessario, qualora non fosse raggiungibile l'obiettivo di cui al punto precedente, operare con determinazione affinché l'Abruzzo possa rientrare, per la parte che ne possieda le caratteristiche, nelle agevolazioni di cui all'esclusione graduale dall'obiettivo 2:

se non si ritenga essenziale di fare in modo che l'Abruzzo possa continuare ad usufruire delle agevolazioni nazionali di cui all'articolo 92.3. c del Trattato di Roma;

se, comunque, non si giudichi opportuno concordare con la Comunità un consistente finanziamento per la realizzazione di un programma di infrastrutture materiali e immateriali che aiutino la struttura economica e sociale abruzzese a decollare definitivamente.

(4-14833)

SARTO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che da anni il posto di ispettore generale per la Laguna di Venezia, Marano e Grado, con sede a Venezia, è vacante (nota 1695 del 18 dicembre 1998 della Direzione generale affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici);

che tale ispettore è invece particolarmente importante dovendo tra l'altro vigilare sui lavori realizzati in regime di concessione unitaria dal Consorzio Venezia Nuova;

che sembra che attualmente questo compito, che è di natura idraulica, sia svolto *ad interim* da un ingegnere dell'ANAS,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti verranno presi per garantire il controllo sulle opere da realizzare.

(4-14834)

SARTO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che in data 2 maggio 1995 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali definì e approvò la proposta di vincolo paesaggistico per il quartiere Giardino di Marghera, nel comune di Venezia. Tale proposta fu redatta con il contributo attivo della soprintendenza di Venezia, membro di diritto della commissione provinciale, e motivata da una articolata e vasta documentazione che testimonia il valore e il notevole interesse pubblico di questo esempio di urbanistica del Novecento;

che da tale data, per questo insediamento novecentesco sono scattate le norme di salvaguardia *ex lege* n. 1497 del 1939 e perciò in alcuni casi la sovrintendenza di Venezia ha potuto esercitare il potere di annullamento *ex lege* n. 431 del 1985 di provvedimenti autorizzativi edilizi emessi dal comune di Venezia perchè in contrasto con la tutela ambientale;

che in data 2 febbraio 1999, la regione Veneto, con delibera giunta regionale n. 86/99, deliberava di «non approvare la proposta di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 del quartiere

giardino di Venezia...» sulla scorta di una relazione istruttoria predisposta da un dirigente regionale;

che in tale relazione si afferma il valore del quartiere Giardino, ma che la proposta della commissione provinciale non appare accoglibile , solo in quanto in contrasto con l'articolo 4 della delibera della giunta regionale del Veneto n. 1164 del 7 aprile 1998, che detta i «criteri per l'individuazione e l'approvazione degli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939 n. 1497»;

che tale articolo della delibera della giunta regionale Veneto n. 1164 del 1998 stabilisce che le proposte di vincolo paesaggistico proposte dalla commissione provinciale per zone che ricadono in territori interessati da piani d'area – e cioè da strumenti urbanistici elaborati dalla regione stessa – decadono automaticamente, in quanto la tutela dell'area sarebbe assicurata dalla protezione data dal Piano urbanistico;

che la proposta di vincolo della commissione provinciale per il quartiere Giardino di Marghera non aveva concluso il suo *iter* in quanto tale proposta non è mai stata esaminata nel merito dalla regione;

che tale comportamento di lunga e omissiva inerzia, e poi di repentina rimozione da parte della regione Veneto delle approfondite proposte di vincolo non è nuovo: infatti l'interrogante ha già denunciato in 2 recenti interrogazioni al Ministro per i beni e le attività culturali e ambientali – la 4-12633 del 6 ottobre 1998 e la 4-14092 del 16 febbraio 1999 ancora oggi senza risposta – analoghe situazioni, dove dopo anni e anni di latitanza sull'approvazione di vincoli proposti, una volta approvato un Piano d'area, la regione Veneto ha repentinamente annullato i vincoli proposti dalla provincia, dando la sola inaccettabile «motivazione» che dove c'è un Piano d'area i vincoli paesistici verrebbero «assorbiti» nella tutela data dal Piano stesso e quindi non servirebbero più; «motivazione» questa oltretutto contraddetta, in quanto proprio nell'area del vincolo che dovrebbe essere «assorbito» e ugualmente garantito dallo strumento urbanistico, si prevedono – come nel caso dell'area di Foce del Po-Tagliamento – interventi incompatibili con la tutela e che il vincolo paesaggistico invece avrebbe impedito o comunque sottoposto a specifica valutazione di compatibilità con le caratteristiche del paesaggio tutelato;

che al contrario di quanto si afferma nella delibera citata, il solo strumento urbanistico non è sufficiente alla tutela di quei valori peculiari della zona in oggetto, ampiamente descritti e documentati nella motivazione della proposta di vincolo, e che hanno determinato anche alcuni motivati provvedimenti di annullamento *ex lege* n. 431 del 1985 emessi dalla soprintendenza di Venezia per interventi autorizzati dal comune ma in contrasto con la tutela ambientale;

che all'interrogante viene il fondato sospetto che dietro l'accantonamento o bocciatura delle proposte provinciali di vincolo da parte della regione Veneto vi sia la chiara intenzione di togliere i vincoli per agire in senso contrario alla tutela; nell'area delle cave di via Luneo-Zigaraga infatti, recentemente è stato previsto il passaggio di un passante autostradale, nell'area preziosissima e delicatissima della foce del Tagliamento una darsena con annesse costruzioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro per i beni e le attività culturali intenda accertare come mai la regione Veneto in questi 4 anni non abbia mai affrontato l'esame della specifica proposta di vincolo per il quartiere Giardino di Marghera approvata dalla commissione provinciale per il paesaggio della provincia di Venezia, dimostrando nei fatti di non aver esercitato la delega sul paesaggio nel senso della tutela;

se il Ministro per i beni e le attività culturali intenda accertare come mai la regione Veneto abbia tenuto lo stesso comportamento omissivo anche per gli altri casi citati nelle premesse, non esaminando tutti gli altri vincoli proposti dalla commissione provinciale per la tutela del paesaggio della provincia di Venezia, agendo quindi in contrasto con la delega e con il dovere istituzionale di tutelare il paesaggio e le bellezze naturali, e come mai la regione Veneto dopo tale latitanza sulle decisioni relative alla tutela del paesaggio adesso si stia muovendo con decisioni che invece vanno in direzione nettamente opposta alla tutela;

in particolare si chiede se il Ministro in indirizzo intenda contestare nelle dovute forme alla regione Veneto l'automatica esclusione di vincoli paesaggistici ovunque essa approvi un Piano Urbanistico – Piano d'Area –, così come indicato nel punto 4 della delibera della giunta regionale n. 1164 del 7 aprile 1998 che recita: «in analogia, si ritiene che la tutela esercitata attttraverso gli strumenti della pianificazione territoriale sia idonea ad escludere la necessità di apposizione di vincoli paesaggistici ai sensi della legge 1497/39. Possono essere pertanto evitate procedure per l'individuazione di ambiti già soggetti alla disciplina d'uso prevista dai Piani d'Area regionali vigenti»;

se il Ministro in indirizzo non ritenga quindi inaccettabile – e non ritenga di assumere opportune e conseguenti iniziative la «motivazione» del punto 4 della citata delibera della giunta regionale, che in pratica stabilisce che dove c'è un Piano d'Area i vincoli paesistici vengono assorbiti nella tutela data dal Piano urbanistico territoriale e quindi non servono più; «motivazione» nello specifico caso contraddittoria, in quanto proprio nell'area del vincolo che dovrebbe essere assorbito dallo strumento urbanistico, si prevedono interventi edilizi incompatibili con la tutela e che il vincolo impediva;

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente e necessario intervenire direttamente per esercitare i suoi poteri di tutela e concludere positivamente l'*iter* di approvazione delle numerose e documentate proposte di vincolo elaborate e votate dalla commissione provinciale per il paesaggio della provincia di Venezia;

se il Ministro in indirizzo non ritenga in particolare necessario concludere direttamente e positivamente la citata proposta di vincolo paesaggistico relativa al quartiere Giardino di Marghera, riconoscendo così il notevole interesse pubblico di questo complesso che costituisce una rara e pregevole testimonianza urbanistica del primo Novecento e che altrimenti sarebbe a rischio di irreparabile compromissione;

se specificatamente il Ministro per i beni e le attività culturali non intenda a livello amministrativo o, nel caso, su giudizio ricorrere con urgenza e comunque entro i termini previsti dalla normativa, contro

la citata delibera regionale n. 86 del 2 febbraio 1999 che non approva la proposta di vincolo paesaggistico del quartiere Giardino di Marghera. (4-14835)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-02750, dei senatori Russo Spena ed altri, sull'uso dei proiettili all'uranio nel conflitto in Serbia.